


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida alla giurisprudenza della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

Immigrazione

Aggiornata al 30 aprile 2020

Gli editori o le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre la presente Guida integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per le informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida, non vincolante per la Corte, è stata redatta sotto l'autorità del Giureconsulto e può subire modifiche di forma.

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato eseguito il 30 aprile 2020.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali). Per gli aggiornamenti relativi alla pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito https://twitter.com/ECHR_CEDH.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2020

Indice

Indice.....	3
Nota per i lettori	5
Introduzione	6
I. Accesso al territorio e procedure.....	7
A. Accesso ai fini del ricongiungimento familiare.....	7
B. Concessione di visti e articolo 4.....	8
C. Divieto di ingresso e di viaggio	8
D. Respingimenti in mare.....	9
II. Ingresso nel territorio dello Stato convenuto	10
A. Situazioni alla frontiera.....	11
B. Confinamento in zone di transito e in centri di accoglienza.....	11
C. Detenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f).....	12
1. Principi generali	12
2. Persone vulnerabili	13
3. Garanzie procedurali.....	13
D. Accesso alle procedure e condizioni di accoglienza	14
1. Accesso alla procedura di asilo o ad altre procedure che impediscono l'allontanamento	14
2. Condizioni di accoglienza e libertà di circolazione.....	14
III. Aspetti sostanziali e procedurali delle cause concernenti bookmark18	
l'espulsione, l'extradizione e le situazioni connesse	15
A. Articoli 2 e 3 della Convenzione	16
1. Portata e aspetti sostanziali della valutazione della Corte ai sensi degli articoli 2 e 3 nelle	
cause di allontanamento connesse all'asilo	16
2. Allontanamento verso un Paese terzo.....	18
3. Aspetti procedurali	18
4. Cause concernenti la sicurezza nazionale.....	19
5. Extradizione.....	19
6. Espulsione di persone gravemente inferme	20
B. Pena di morte: articolo 1 del Protocollo n. 6 e articolo 1 del Protocollo n. 13	21
C. Flagrante diniego di giustizia: articoli 5 e 6	21
D. Articolo 8	22
1. Espulsione	22
2. Permessi di soggiorno.....	23
3. Nazionalità	23
E. Articolo 1 del Protocollo n. 7	23
F. Articolo 4 del Protocollo n. 4.....	23
IV. Situazione precedente all'allontanamento e allontanamento	25
A. Restrizioni della libertà di circolazione e detenzione finalizzata all'allontanamento	26

B. Assistenza che deve essere fornita alle persone che devono essere allontanate.....	28
C. Allontanamento forzato.....	28
D. Accettazione del “rimpatrio volontario assistito” nelle cause di allontanamento concernenti gli articoli 2 e 3	28
E. Articolo 39 del Regolamento/ misure provvisorie	28
V. Altri aspetti	29
A. Diritti economici e sociali.....	29
B. Tratta di essere umani	30
C. Obbligo di impedire danni e di svolgere un’indagine effettiva in altre situazioni specificamente attinenti ai migranti.....	30
VI. Aspetti procedurali dei ricorsi dinanzi alla Corte	31
A. Ricorrenti infermi di mente	31
B. Decorrenza del termine semestrale nelle cause di allontanamento concernenti gli articoli 2 e 3.....	31
C. Assenza di un imminente rischio di allontanamento.....	32
D. Legittimazione a presentare ricorso nell’interesse del ricorrente	32
Elenco delle cause citate	33

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide giurisprudenziali pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o la "Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa a un'ampia gamma di disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea") in materia di immigrazione. Deve essere letta unitamente alle guide giurisprudenziali relative ai diversi articoli cui rinvia sistematicamente.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui essa è investita, bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 30078/06, § 89, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La giurisprudenza citata può essere redatta in una o entrambe le lingue ufficiali (inglese e francese) della Corte e della disciolta Commissione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Commissione"). Salvo diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione riguarda una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze di una Camera non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco ().

Introduzione

1. Il presente documento intende fungere da strumento di riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di immigrazione, comprendendo tutti gli articoli della Convenzione che possono entrare in gioco in tale ambito. È diviso in sei capitoli, corrispondenti in linea di massima alla sequenza cronologica degli eventi. Fondamentalmente, invece di riprodurre o commentare le pertinenti sentenze e decisioni della Corte, vi rinvia, comprendendo, ove possibile, le recenti sentenze e decisioni che consolidano i principi pertinenti. È concepito pertanto come uno strumento di accesso alla giurisprudenza della Corte in una data materia e non come una trattazione esaustiva.

2. Poche disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli concernono espressamente gli “stranieri” e non prevedono il diritto di asilo. Come regola generale, gli Stati hanno il diritto, in base al consolidato diritto internazionale e fatti salvi gli obblighi derivanti dai trattati, di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stranieri. Nella causa *Soering c. Regno Unito* la Corte ha stabilito per la prima volta che l’extradizione del ricorrente poteva comportare la responsabilità dello Stato che concedeva l’extradizione ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. A decorrere da tale momento la Corte ha costantemente ritenuto che l’allontanamento di uno straniero da parte di uno Stato contraente possa dare luogo a una questione ai sensi degli articoli 2 e 3 e comportare quindi la responsabilità di tale Stato ai sensi della Convenzione, qualora sia dimostrata la sussistenza di fondati motivi per ritenere che, qualora rimpatriata, la persona in questione, corra il rischio reale di subire trattamenti contrari agli articoli 2 e 3 nel Paese di destinazione. La Corte giudica inoltre cause concernenti l’osservanza del diritto al rispetto della vita privata e/o familiare dei migranti, garantito dall’articolo 8 della Convenzione, nei casi in cui essi sono stati allontanati dal territorio di uno Stato contraente o è stato loro rifiutato l’ingresso nel medesimo.

3. Molte cause in materia di immigrazione di cui la Corte è investita iniziano con una richiesta di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, che consistono generalmente nel chiedere allo Stato convenuto di astenersi dall’allontanare la persona in pendenza dell’esame del suo ricorso dinanzi alla Corte (si veda il paragrafo 60 *infra* per maggiori dettagli).

I. Accesso al territorio e procedure

Articolo 3 della Convenzione

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

Articolo 4 della Convenzione

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della [presente] Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.”

Articolo 8 della Convenzione

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.”

Articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione

“Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.”

4. Come menzionato sopra, la Convenzione non disciplina espressamente l'accesso di non cittadini al territorio ed essa non dichiara neanche chi debba ottenere un visto.

A. Accesso ai fini del ricongiungimento familiare

5. In determinate circostanze uno Stato può essere tenuto a consentire l'ingresso di una persona qualora ciò costituisca una condizione preliminare perché la stessa eserciti alcuni diritti previsti dalla Convenzione, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare. La Corte ha riassunto i pertinenti principi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione concernenti il ricongiungimento di minori di Corte europea dei diritti dell'uomo

nazionalità straniera con i genitori, o con un genitore, stabilitisi o stabilitosi in uno Stato contraente, nella causa *I.A.A. e altri c. Regno Unito* (dec.) (§§ 38-41). I criteri, compreso segnatamente l'interesse superiore del minore, devono essere sufficientemente rispecchiati nel ragionamento contenuto nelle decisioni dei tribunali interni (*El Ghatet c. Svizzera*).

6. L'articolo 8 non obbliga uno Stato a rispettare la scelta delle coppie coniugate del Paese della loro residenza matrimoniale né ad accettare che i coniugi non cittadini si stabiliscano in tale Paese. Tuttavia, qualora uno Stato decida di promulgare una legislazione che conferisce ad alcune categorie di immigrati il diritto di ricongiungersi ai coniugi, esso deve provvedere in maniera compatibile con il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 14. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, nella causa *Hode e Abdi c. Regno Unito* perché alla ricorrente che aveva contratto matrimonio con l'altro ricorrente - cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato - successivamente alla fuga, non era stato consentito di raggiungerlo nello Stato convenuto, mentre i rifugiati coniugati prima della fuga e gli immigrati titolari di un permesso di soggiorno temporaneo potevano ricongiungersi ai loro coniugi. La procedura di ricongiungimento familiare deve essere flessibile (per esempio in ordine all'utilizzo e all'ammissione di prove che dimostrino l'esistenza di legami familiari), rapida ed effettiva (*Tanda-Muzinga c. Francia; Mugenzi c. Francia*).

7. La Corte ha esaminato un'altra situazione concernente il ricongiungimento familiare di rifugiati nella causa *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*. La prima ricorrente aveva ottenuto lo status di rifugiata e un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Canada e aveva chiesto al fratello, cittadino olandese, di andare a prendere sua figlia, che aveva cinque anni (la seconda ricorrente), nel Paese di origine in cui la minore viveva con la nonna, e di prendersene cura fino a quando ella avrebbe potuto raggiungerla. All'arrivo della minore in Belgio, le autorità, invece di agevolare il ricongiungimento delle due ricorrenti, avevano trattenuto la seconda ricorrente e l'avevano successivamente rimpatriata nel Paese di origine, fatto che costituiva violazione dell'articolo 8 (§§ 72-91).

8. In ordine al rifiuto di concedere il ricongiungimento familiare basato sui legami con un altro Paese e alla disparità di trattamento tra le persone cittadine dello Stato convenuto dalla nascita e quelle che avevano acquisito la cittadinanza successivamente, si veda *Biao c. Danimarca* [GC]. Nella causa *Schembri c. Malta* la Corte ha ritenuto che l'articolo 8 non si applicasse a un "matrimonio di convenienza": benché non si trattasse di ottenere l'autorizzazione all'ingresso nello Stato convenuto, ma piuttosto alla permanenza (si vedano, più in generale, i paragrafi 44-46 *infra*), la Corte ha ritenuto che il rifiuto di concedere un permesso di soggiorno per motivi familiari al compagno omosessuale del ricorrente violasse l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 (*Taddeucci e McCall c. Italia*).

B. Concessione di visti e articolo 4

9. Nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia*, la figlia del ricorrente, cittadina russa, era deceduta in circostanze poco chiare, precipitando dalla finestra di una proprietà privata sita a Cipro, alcuni giorni dopo il suo arrivo con un visto di "artista di cabaret". La Corte ha ritenuto che Cipro, *inter alia*, non avesse osservato i suoi obblighi positivi ai sensi dell'articolo 4 poiché, nonostante le prove dell'esistenza di una tratta di esseri umani a Cipro e le preoccupazioni espresse in diversi rapporti che indicavano che la politica cipriota in materia di immigrazione e le lacune legislative incoraggiavano la tratta di donne verso Cipro, il regime di visti per "motivi artistici" di tale Paese non aveva offerto alla figlia del ricorrente una protezione concreta ed effettiva contro la tratta e lo sfruttamento (§§ 290-293). In ordine all'obbligo procedurale di svolgere un'indagine effettiva sul rilascio di visti da parte di funzionari pubblici nelle cause relative alla tratta di esseri umani si veda *T.I.e altri c. Grecia*.

C. Divieto di ingresso e di viaggio

10. Il divieto di ingresso proibisce alle persone di entrare in uno Stato dal quale esse sono state espulse. Il divieto è generalmente valido per un certo periodo di tempo e garantisce che non sia concesso un visto a persone ritenute pericolose o indesiderabili, o che esse non siano in altro modo

ammesse a entrare nel territorio. I divieti di ingresso, nel caso di Stati facenti parte dell'area Schengen, sono inseriti in una banca dati denominata Sistema di informazione Schengen (SIS). Nella causa *Dalea c. Francia* (dec.), la Corte ha ritenuto che l'inserimento del ricorrente nella banca dati SIS non violasse il suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Ha esaminato gli effetti di un divieto di viaggio conseguente all'inserimento di una persona in un elenco di sospetti terroristi gestito dall'ONU ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Nada c. Svizzera* [GC]), nonché di un divieto di viaggio finalizzato a impedire la violazione di leggi interne o di altri Paesi in materia di immigrazione ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione (*Stamose c. Bulgaria*).

D. Respingimenti in mare

11. Nella causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], la Corte ha trattato i respingimenti in mare. I ricorrenti facevano parte di un gruppo di circa duecento migranti, tra i quali vi erano richiedenti asilo e altre persone, che erano stati intercettati in alto mare dalla Guardia costiera dello Stato convenuto in una zona in cui la ricerca e il soccorso competevano a un'altra Parte contraente. I ricorrenti erano stati rinviiati in Libia mediante una procedura sommaria, in virtù di un accordo concluso tra tale Paese e l'Italia, e non avevano avuto la possibilità di chiedere asilo. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti fossero sottoposti alla giurisdizione dello Stato convenuto ai fini dell'articolo 1 della Convenzione, in quanto esso esercitava il controllo su di essi mentre si trovavano in alto mare, e ha inoltre ritenuto che le autorità italiane fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che i ricorrenti, in caso di rinvio in Libia in quanto migranti irregolari, sarebbero stati esposti a trattamenti contrari alla Convenzione, non avrebbero ricevuto alcun tipo di protezione, e non avrebbero beneficiato di garanzie sufficienti contro il rischio di essere rimpatriati arbitrariamente nei loro Paesi di origine. La Corte ha ribadito che il fatto che i ricorrenti non avessero chiesto asilo o descritto i rischi che correavano in conseguenza dell'assenza in Libia di un regime di asilo non esonerava lo Stato convenuto dall'osservanza dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Ha inoltre riscontrato violazioni dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione e dell'articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

I. Ingresso nel territorio dello Stato convenuto

Articolo 3 della Convenzione

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

Articolo 5 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.”

Articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione

“1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.”

Articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione

“Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.”

A. Situazioni alla frontiera

12. La Corte ha esaminato inoltre, ai sensi dell'articolo 3, considerato singolarmente e in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione, cause nelle quali la polizia di frontiera aveva impedito a delle persone di entrare nel territorio dello Stato convenuto, non consentendo loro di sbarcare nel porto (*Kebe e altri c. Ucraina*), o di superare il posto di controllo alla frontiera terrestre (*M.A. e altri c. Lituania*), e avevano impedito ai ricorrenti di presentare domanda di asilo o, qualora essi avessero presentato tale domanda, avevano rifiutato di accettarla e di avviare la procedura di asilo. Nella causa *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, i ricorrenti erano giunti dall'Afghanistan in Grecia, dove si erano successivamente imbarcati illegalmente su imbarcazioni dirette in Italia. All'arrivo nel porto di Ancona, la polizia di frontiera italiana li aveva intercettati, li aveva immediatamente ricondotti a bordo delle imbarcazioni dalle quali erano appena sbarcati e li aveva rinviati in Grecia senza dar loro la possibilità di chiedere asilo, contattare avvocati o interpreti, o fornire loro informazioni sui loro diritti. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 da parte dell'Italia, in quanto i ricorrenti erano stati successivamente rimpatriati in Afghanistan, dove rischiavano di subire maltrattamenti, e dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione e con l'articolo 4 del Protocollo n. 4. Sebbene i ricorrenti della causa *Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC] avessero potuto presentare domanda di asilo mentre si trovavano nella zona di transito sita alla frontiera terrestre tra l'Ungheria e la Serbia, le autorità ungheresi non avevano adempiuto al loro obbligo procedurale ai sensi dell'articolo 3 quando avevano respinto le loro domande di asilo in quanto inammissibili sulla base della presunzione che la Serbia fosse un Paese terzo sicuro, che poteva esaminare le domande di asilo dei ricorrenti nel merito (si veda il paragrafo 30 *infra*).

13. Nella causa *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC] la Corte ha ritenuto che l'articolo 4 del Protocollo n. 4 fosse applicabile a situazioni in cui la condotta delle persone - che attraversano una frontiera terrestre senza autorizzazione, approfittando deliberatamente del fatto di essere in grande numero e utilizzando la forza - è tale da creare una situazione palesemente dirompente, che è difficile controllare e che mette a repentaglio la sicurezza pubblica. La Corte ha stabilito un duplice criterio per verificare l'osservanza dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 in tali circostanze: se lo Stato abbia fornito un reale ed effettivo accesso a un mezzo di ingresso legale, in particolare a procedure alla frontiera che consentano a tutte le persone che rischiano persecuzioni di presentare una domanda di protezione, basata in particolare sull'articolo 3, in condizioni che garantiscano che la domanda sia esaminata in maniera compatibile con le norme internazionali, compresa la Convenzione. Qualora lo Stato abbia fornito tale accesso ma il ricorrente non se ne sia avvalso, è necessario valutare se sussistessero cogenti motivi per tale scelta, basati su fatti oggettivi di cui lo Stato era responsabile. L'assenza di tali cogenti motivi potrebbe condurre a considerare la situazione una conseguenza della condotta stessa dei ricorrenti, e giustificare la mancata identificazione individuale. Sulla base dei fatti della causa la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4, ma ha sottolineato che tale conclusione non metteva in discussione l'obbligo e la necessità per gli Stati contraenti di proteggere le proprie frontiere in conformità alle garanzie previste dalla Convenzione, e in particolare al divieto di respingimento. In un'altra recente causa non concernente un fondamentale rischio di violazione dell'articolo 2 o 3 della Convenzione in conseguenza del rimpatrio, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 in ordine al rimpatrio dei ricorrenti in Ucraina, effettuato dalla polizia di frontiera slovacca, sulla base di provvedimenti di espulsione standard successivamente a brevi colloqui con domande standardizzate svolti presso il posto di polizia alla presenza di un interprete (*Asady e altri c. Slovacchia**). Ai ricorrenti era stata fornita una sufficiente possibilità di presentare rilievi contro il rimpatrio e di far esaminare la loro situazione individuale.

B. Confinamento in zone di transito e in centri di accoglienza

14. Per determinare la distinzione tra una restrizione della libertà di circolazione e la privazione della libertà nel contesto del confinamento degli stranieri in zone di transito e in centri di accoglienza per l'identificazione e la registrazione dei migranti, i fattori di cui la Corte tiene conto possono essere

riassunti come segue: i) la situazione individuale dei ricorrenti e le loro scelte; ii) il regime giuridico applicabile nel rispettivo Paese e le sue finalità; iii) la durata della misura, specialmente alla luce della finalità perseguita e la protezione procedurale di cui godono i ricorrenti nel corso degli eventi; e iv) la natura e il grado delle effettive restrizioni imposte o subite dai ricorrenti (*Z.A. e altri c. Russia* [GC], § 138; *Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC], §§ 217-218). La Corte ha distinto il confinamento prolungato in zone di transito aeroportuali, in ordine al quale ha ritenuto che si applicasse l'articolo 5 della Convenzione (si veda *Z.A. e altri c. Russia* [GC]), dalla permanenza dei ricorrenti in una zona di transito sita alla frontiera terrestre in attesa dell'esito delle loro domande di asilo (*Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC], in cui la Corte ha ritenuto che l'articolo 5 non si applicasse). Nella causa *J.R. e altri c. Grecia*, i ricorrenti, cittadini afgani, erano giunti nell'isola di Chios ed erano stati arrestati e collocati nel centro di prima accoglienza di Vial (un centro di accoglienza, identificazione e registrazione dei migranti). Dopo un mese tale struttura fu parzialmente aperta e ai ricorrenti fu consentito di uscire durante il giorno. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti fossero stati privati della libertà ai sensi dell'articolo 5 nel corso del primo mese della loro permanenza nella struttura, ma che successivamente alla parziale apertura della stessa avessero subito soltanto una restrizione della libertà di circolazione e non una privazione della libertà.

C. Detenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f)

1. Principi generali

15. L'articolo 5 § 1, lettera f) della Convenzione consente agli Stati di controllare la libertà degli stranieri nel contesto dell'immigrazione in due diverse situazioni: la prima parte di tale disposizione consente la detenzione di un richiedente asilo o di un altro immigrato prima della concessione da parte dello Stato dell'autorizzazione all'ingresso (per la seconda parte si vedano i paragrafi 52-54 *infra*). La questione di sapere quando cessi l'applicabilità della prima parte dell'articolo 5 § 1, lettera f), in quanto è stata concessa alla persona una formale autorizzazione all'ingresso o al soggiorno, dipende in gran parte dal diritto nazionale (*Suso Musa c. Malta*, § 97; si veda altresì *O.M. c. Ungheria*, in cui la detenzione del ricorrente richiedente asilo era stata esaminata ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera b), poiché il diritto interno aveva creato un regime più favorevole di quello richiesto dalla Convenzione, con il risultato che la Corte non aveva ritenuto necessario trattare la regolarità della detenzione ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f)). Tale detenzione deve essere compatibile con la finalità e i requisiti complessivi dell'articolo 5, in particolare quello della sua regolarità, nonché con l'obbligo di osservare le norme sostanziali e procedurali del diritto nazionale. Tuttavia l'osservanza del diritto interno non è sufficiente, poiché la privazione della libertà può essere regolare ai sensi di tale diritto, ma essere comunque arbitraria (*Saadi c. Regno Unito* [GC], § 67). In caso di arrivi massicci di richiedenti asilo alla frontiera dello Stato, fatto salvo il divieto di arbitrarietà, si può ritenere che il requisito della regolarità di cui all'articolo 5 sia generalmente soddisfatto mediante un regime giuridico interno che preveda, per esempio, soltanto la denominazione dell'autorità competente a disporre la privazione della libertà nella zona di transito, la forma del provvedimento, le sue possibili motivazioni e i suoi limiti, la durata massima del confinamento e, come indicato dall'articolo 5 § 4, il ricorso giudiziario esperibile (*Z.A. e altri c. Russia* [GC], § 162). Il requisito della regolarità ha dato luogo a una questione, per esempio, qualora la detenzione fosse basata su una circolare amministrativa (*Amuur c. Francia*), la base giuridica non fosse accessibile al pubblico (*Nolan e K. c. Russia, e Khlaifia e altri c. Italia* [GC]: accordo di riammissione) o la legislazione non prevedesse un termine massimo di detenzione (*Mathloom c. Grecia*). Nella causa *Nabil e altri c. Ungheria*, i tribunali interni non avevano valutato debitamente se fossero soddisfatte le condizioni previste nel diritto interno per la proroga della detenzione, cui si applicava la seconda parte dell'articolo 5 § 1, lettera f).

16. In caso di maggiorenni che non presentano particolari vulnerabilità non è necessario che la detenzione ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f) sia ragionevolmente necessaria. Essa tuttavia non deve essere arbitraria. "Libertà dall'arbitrarietà" nel contesto della prima parte dell'articolo 5 § 1, lettera f) significa che tale detenzione deve essere eseguita in buona fede, deve essere strettamente connessa al fine di impedire l'ingresso non autorizzato della persona nel Paese; il luogo e le condizioni della detenzione devono essere idonei, tenendo presente che la misura non si applica a persone che hanno

commesso reati, bensì a stranieri che, spesso temendo per la loro vita, sono fuggiti dal loro Paese; e la durata della detenzione non deve eccedere il tempo ragionevolmente necessario al fine perseguito (*Saadi c. Regno Unito* [GC], § 74). Se il luogo e le condizioni di detenzione non sono idonee, può sussistere anche violazione dell'articolo 3 della Convenzione (si vedano, per esempio, *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], §§ 205-234; *S.Z. c. Grecia*, e *HA.A. c. Grecia*).

2. Persone vulnerabili

17. Ai minori e alle altre persone che presentano specifiche vulnerabilità si applicano ulteriori garanzie contro la detenzione arbitraria. Per poter beneficiare di tale protezione essi devono poter fare valutare la loro vulnerabilità ed essere informati sulle rispettive procedure (si vedano *Thimothawes c. Belgio*, e *Abdi Mahamud c. Malta*). La mancanza di iniziativa e i ritardi nello svolgimento della valutazione della vulnerabilità possono essere un fattore che solleva seri dubbi sulla buona fede delle autorità (*Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta*; *Abdi Mahamud c. Malta*). La detenzione di persone vulnerabili non è conforme all'articolo 5 § 1, lettera f) qualora il fine perseguito dalla stessa possa essere conseguito mediante altre misure meno coercitive, che impongono alle autorità interne di esaminare alternative alla detenzione alla luce delle specifiche circostanze del singolo caso (*Rahimi c. Grecia*; *Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio*, concernente la seconda parte della disposizione). La detenzione amministrativa di minori e di altre persone vulnerabili può sollevare una questione oltre che ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f) anche ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, con particolare riguardo alle condizioni di detenzione, alla sua durata, alle particolari vulnerabilità della persona e alle conseguenze che la detenzione ha per la stessa (in ordine alla detenzione di minori accompagnati si vedano *Popov c. Francia* concernente la seconda parte e una sintesi della giurisprudenza della Corte nella causa *S.F. e altri c. Bulgaria*; in ordine a minori non accompagnati si vedano *Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta*; *Rahimi c. Grecia*; *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, in cui la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 concernente sia la minore detenuta che sua madre, che si trovava in un altro Paese; in ordine a maggiorenni con specifiche esigenze di salute si vedano *Aden Ahmad c. Malta*, e *Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio*, e a una donna in avanzato stato di gravidanza *Mahmundi e altri c. Grecia*; si veda altresì *O.M. c. Ungheria*, § 53, in ordine alla valutazione della vulnerabilità del ricorrente, un richiedente asilo LGBTI, ai sensi dell'articolo 5 § 1 lettera b)). La detenzione di minori accompagnati può sollevare anche questioni ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione sia riguardo ai minori che ai maggiorenni (si veda la sintesi della giurisprudenza della Corte nella causa *Bistieva e altri c. Polonia*).

3. Garanzie procedurali

18. Ai sensi dell'articolo 5 § 2 a ogni persona che è stata arrestata devono essere comunicate, in un linguaggio semplice, non tecnico, che la stessa possa comprendere, le essenziali ragioni giuridiche e fattuali della sua privazione di libertà, affinché possa adire un tribunale per contestarne la legittimità in conformità all'articolo 5 § 4 (*Khlaifia e altri c. Italia* [GC], § 115). Benché tali informazioni debbano essere comunicate “rapidamente”, non è necessario che esse siano riferite nella loro interezza dall'agente che effettua l'arresto al momento stesso dell'arresto. Deve essere valutato in ciascun caso, in base alle sue particolari caratteristiche, se il contenuto e la rapidità delle informazioni comunicate siano stati sufficienti (*ibid.*; si vedano *Čonka c. Belgio*; *Saadi c. Regno Unito* [GC]; *Nowak c. Ucraina*; *Dbouba c. Turchia*).

19. Nella causa *A.M. c. Francia*, (§ 36) la Corte ha ritenuto applicabile l'articolo 5 § 4 (applicabile qualora la detenzione contestata non sia estremamente breve) a un periodo di detenzione di tre giorni e mezzo nelle more dell'espulsione. Esso conferisce alla persona detenuta il diritto di instaurare un procedimento diretto al riesame da parte di un tribunale delle condizioni procedurali e sostanziali essenziali ai fini della “regolarità”, ai sensi dell'articolo 5 § 1, della sua privazione della libertà (*Khlaifia e altri c. Italia* [GC], § 131; si veda, in particolare, *A.M. c. Francia*, §§ 40-41, concernente la portata richiesta del riesame giudiziario ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f)). Non è necessario che il procedimento di impugnazione della regolarità della detenzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 § 1 lettera f), nelle more del rimpatrio, abbia un effetto sospensivo sull'esecuzione del decreto di espulsione (*ibid.*, § 38). Qualora un'espulsione sia accelerata in maniera tale da impedire alla persona

detenuta o al suo difensore di instaurare un procedimento ai sensi dell'articolo 5 § 4, vi è violazione di tale disposizione (*Čonka c. Belgio*). Nei casi in cui le persone detenute non sono state informate delle ragioni della loro privazione della libertà, il loro diritto di impugnare la detenzione è stato privato di qualsiasi effettiva sostanza (*Khlaifia e altri c. Italia* [GC], § 132). Lo stesso può dirsi se la persona detenuta è informata dei ricorsi disponibili in una lingua che non comprende e non può, in pratica, contattare un avvocato (*Rahimi c. Grecia*, § 120). Il procedimento ai sensi dell'articolo 5 § 4 deve essere contraddittorio e assicurare la parità delle armi tra le parti (si vedano *A. e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 203 *et seq.*; e *Al Husin c. Bosnia-Erzegovina (n. 2)* in ordine a cause concernenti la sicurezza nazionale).

20. L'articolo 5 § 4 garantisce inoltre alle persone arrestate o detenute il diritto a che un tribunale si pronunci "entro breve termine" sulla legittimità della loro detenzione e che ne ordini la scarcerazione qualora essa sia illegittima (*Khlaifia e altri c. Italia* [GC], § 131; in ordine alla giurisprudenza relativa al requisito del "breve termine" applicabile alla detenzione ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f), benché in relazione alla seconda parte di tale disposizione, si vedano altresì *Khudyakova c. Russia*, §§ 92-100; *Abdulkhakov c. Russia*, § 214; *M.M. c. Bulgaria*). Qualora, in circostanze eccezionali, le autorità nazionali decidano, nel contesto dei controlli dell'immigrazione, di detenere un minore e i suoi genitori, la regolarità di tale detenzione deve essere esaminata dai tribunali interni con particolare rapidità e diligenza a tutti i livelli (*G.B. e altri c. Turchia*, §§ 167 e 186). Qualora un riesame automatico non sia svolto entro il termine previsto dal diritto interno, ma cionondimeno rapidamente da un punto di vista oggettivo, non vi è violazione dell'articolo 5 § 4 (*Aboya Boa Jean c. Malta*).

D. Accesso alle procedure e condizioni di accoglienza

1. Accesso alla procedura di asilo o ad altre procedure che impediscono l'allontanamento

21. Oltre alle cause concernenti il rifiuto di accettare o di esaminare le domande di asilo alla frontiera (si veda il paragrafo 12 *supra*), la Corte ha esaminato cause ai sensi dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3, in cui una persona presente nel territorio non aveva potuto presentare domanda di asilo (*A.E.A. c. Grecia*), o in cui tale domanda non era stata esaminata seriamente (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], §§ 265-322).

22. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 qualora ai ricorrenti fosse stata offerta una reale ed effettiva possibilità di presentare rilievi contro la loro espulsione (*Khlaifia e altri c. Italia* [GC]).

2. Condizioni di accoglienza e libertà di circolazione

23. L'articolo 3 non può essere interpretato come se obblighi le alte Parti contraenti a fornire un alloggio a tutte le persone sottoposte alla loro giurisdizione (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 99). Tale articolo non comporta neanche l'obbligo generale di fornire ai rifugiati un'assistenza economica che consenta loro di mantenere un determinato tenore di vita (*Tarakhel c. Svizzera* [GC], § 95). I richiedenti asilo fanno tuttavia parte di un gruppo della popolazione particolarmente svantaggiato e vulnerabile che necessita di protezione speciale, e sussiste un ampio consenso a livello internazionale ed europeo concernente tale necessità di protezione speciale, come sottolineato dalla Convenzione di Ginevra, dal mandato e dalle attività dell'ACNUR e dai criteri enunciati nella Direttiva sull'accoglienza (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], § 251). Può pertanto sorgere una questione ai sensi dell'articolo 3 qualora ai richiedenti asilo, nonché alle persone che intendono presentare domanda di asilo, non sia fornito un alloggio e adeguate condizioni di accoglienza (*ibid.* [GC], §§ 235-264; *N.T.P. e altri c. Francia*). Ai sensi dell'articolo 3 gli Stati devono proteggere e assistere i minori non accompagnati, e ciò esige che le autorità li identifichino come tali e adottino misure per garantire la loro collocazione in alloggi adeguati, anche qualora i minori non presentino una domanda di asilo nello Stato convenuto, ma intendano presentarla in un altro Stato, o ricongiungersi con i familiari in tale luogo (si vedano *Khan c. Francia*, concernente la situazione di un campo di fortuna a Calais; e *Sh.D. e altri c. Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia* concernente la situazione di un

campo di fortuna a Idomeni; si veda altresì *M.D. c. Francia* concernente l'accoglienza di un richiedente asilo che aveva dichiarato di essere un minore non accompagnato, ma la cui reale età era dubbia). Anche nella causa *Rahimi c. Grecia* (§§ 87-94) la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 in quanto le autorità non avevano offerto al ricorrente, un minore non accompagnato richiedente asilo, assistenza abitativa successivamente alla liberazione dalla detenzione.

24. Nella causa *Omwenyeki c. Germania* (dec.), al ricorrente, un richiedente asilo, era stato concesso un permesso di soggiorno temporaneo per la durata della procedura di asilo, ma egli aveva perduto lo status di residente regolare poiché aveva violato le condizioni previste da tale permesso temporaneo, ovvero l'obbligo di rimanere all'interno del territorio di una determinata città. La Corte ha pertanto concluso che egli non potesse invocare l'articolo 2 del Protocollo n. 4.

I. Aspetti sostanziali e procedurali delle cause concernenti l'espulsione, l'extradizione e le situazioni connesse

Articolo 2 della Convenzione

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione."

Articolo 3 della Convenzione

"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."

Articolo 6 della Convenzione

"1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...) chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...) "

Articolo 8 della Convenzione

"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

Articolo 13 della Convenzione

"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali."

Articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione

"Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate."

Articolo 1 del protocollo n. 6 della Convenzione

"La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato."

Articolo 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione

“1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
 - (b) far esaminare il suo caso, e
 - (c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.”

Articolo 1 del Protocollo n. 13 della Convenzione

“La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato.”

A. Articoli 2 e 3 della Convenzione

1. Portata e aspetti sostanziali della valutazione della Corte ai sensi degli articoli 2 e 3 nelle cause di allontanamento connesse all'asilo

25. Il diritto di asilo politico non è contenuto nella Convenzione o nei suoi Protocolli e la Corte stessa non esamina l'effettiva domanda di asilo, né verifica in quale modo gli Stati onorino i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o del diritto dell'Unione europea (*F.G. c. Svezia* [GC], § 117; *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, §§ 212 e 226). Tuttavia, l'espulsione di uno straniero da parte di uno Stato contraente può dare luogo a una questione ai sensi degli articoli 2 e 3, e comportare quindi la responsabilità di tale Stato ai sensi della Convenzione, qualora sia dimostrata l'esistenza di fondati motivi per ritenere che, qualora espulsa, la persona in questione, corra un rischio reale di subire trattamenti contrari agli articoli 2 e 3 nel Paese di destinazione. In tali circostanze gli articoli 2 e 3 comportano l'obbligo di non espellere la persona in questione verso tale Paese (*F.G. c. Svezia*, §§ 110-111). Le cause di allontanamento concernenti l'articolo 2, in particolare in relazione al rischio che il ricorrente subisca la pena di morte, sollevano tipicamente anche questioni ai sensi dell'articolo 3 (si veda il paragrafo 42 *infra*): poiché per la valutazione delle cause di allontanamento ai sensi degli articoli 2 e 3 i pertinenti principi sono gli stessi, la Corte o ritiene che le questioni ai sensi di entrambi gli articoli siano indissociabili e le esamina congiuntamente (si vedano *F.G. c. Svezia* ([GC], § 110; *L.M. e altri c. Russia*, § 108) oppure tratta la doglianza ai sensi dell'articolo 2 nel contesto della connessa doglianza principale ai sensi dell'articolo 3 (si veda *J.H. c. Regno Unito*, § 37).

26. La Corte ha giudicato un enorme numero di cause nelle quali doveva valutare se fosse stata dimostrata l'esistenza di fondati motivi per ritenere che, in caso di espulsione, la persona in questione avrebbe corso un rischio reale di subire trattamenti contrari agli articoli 2 e 3 nel Paese di destinazione. Ha in larga misura consolidato i pertinenti principi in due sentenze della Grande Camera *F.G. c. Svezia* ([GC], §§ 110-127) e *J.K. e altri c. Svezia* ([GC], §§ 77-105), segnatamente in ordine alla valutazione del rischio (in particolare, in relazione all'esistenza di una situazione generalizzata di violenza, di particolari circostanze attinenti al ricorrente quali l'appartenenza a un gruppo a rischio, e di altri fattori individuali di rischio (che possono dare luogo, considerati singolarmente o cumulativamente, a un rischio reale), al rischio di maltrattamenti da parte di gruppi privati, all'affidamento su un'esistente alternativa di fuga interna, alla valutazione dei rapporti informativi sul Paese di origine, alla ripartizione dell'onere della prova, ai passati maltrattamenti in quanto indice di rischio e alle attività *sur place*), alla natura dell'indagine della Corte e al principio Corte europea dei diritti dell'uomo

della valutazione *ex nunc* delle circostanze, qualora il ricorrente non sia già stato espulso (per situazioni in cui la persona è già stata espulsa si vedano *X c. Svizzera*; e *A.S. c. Francia*).

27. In ordine agli obblighi procedurali che incombono sulle autorità, nella causa *F.G. c. Svezia* (§ 127) la Corte ha chiarito che, in considerazione del carattere assoluto dei diritti garantiti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione e della posizione di vulnerabilità in cui spesso si trovano i richiedenti asilo, qualora uno Stato contraente sia reso edotto di fatti relativi a una specifica persona che potrebbero esporla a un rischio di maltrattamenti, in violazione delle suddette disposizioni, al suo ritorno nel Paese in questione, gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della Convenzione comportano che le autorità svolgano d'ufficio una valutazione di tale rischio. In ordine alla ripartizione dell'onere della prova nella causa *J.K. e altri c. Svezia* ([GC], §§ 91 *et seq.*) la Corte ha chiarito che il richiedente asilo e le autorità competenti in materia di immigrazione condividono l'obbligo di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti alla procedura di asilo. Da un lato, ai richiedenti asilo rimane l'onere riguardo alle loro circostanze personali, sebbene la Corte abbia riconosciuto che fosse importante tenere conto di tutte le difficoltà che può incontrare un richiedente asilo nella raccolta delle prove. Dall'altro, le competenti autorità interne in materia di immigrazione dovevano accertare *proprio motu* la situazione generale di un altro Stato, in particolare la capacità delle sue autorità pubbliche di fornire protezione. Quanto al significato da attribuire ad accertati precedenti maltrattamenti contrari all'articolo 3 subito nello Stato di destinazione, la Corte ha ritenuto che tali maltrattamenti siano un forte indizio di un futuro rischio reale di maltrattamenti, sebbene essa abbia subordinato tale principio alla presentazione da parte del ricorrente di un resoconto degli eventi generalmente coerente e credibile e compatibile con le informazioni sulla situazione generale del Paese interessato, provenienti da fonti affidabili e oggettive. In tali circostanze, l'onere di dissipare i dubbi sull'esistenza di tale rischio è trasferito al Governo.

28. La Corte ha elaborato un'ampia giurisprudenza in ordine a tutti i summenzionati principi. A titolo di esempio si vedano, in ordine all'importanza attribuita alle informazioni sul Paese, *Sufi e Elmi c. Regno Unito* (§§ 230-234); alla valutazione della credibilità di un ricorrente, *N. c. Finlandia*; *A.F. c. Francia*, e *M.O. c. Svizzera*; e all'obbligo spettante alle autorità interne di valutare la pertinenza, l'autenticità e il valore probatorio dei documenti presentati da un ricorrente – inizialmente o successivamente - riguardanti l'essenza della domanda di protezione, *M.D. e M.A. c. Belgio*; *Singh e altri c. Belgio*, e *M.A. c. Svizzera*. Sempre a titolo di esempio, si veda *Sufi e Elmi c. Regno Unito* in cui la Corte ha determinato che la situazione nel Paese di destinazione fosse tale che, in considerazione della situazione di violenza generalizzata a Mogadiscio, della mancanza di accesso sicuro ai campi per sfollati interni e delle loro terribili condizioni, l'allontanamento avrebbe violato l'articolo 3; si veda *Salah Sheekh c. Paesi Bassi* in ordine alla valutazione del rischio che correva un ricorrente appartenente a un gruppo esposto sistematicamente a rischi. La Corte ha esaminato inoltre varie forme e situazioni di persecuzione connessa al genere, quali le violenze sessuali diffuse (*M.M.R. c. Paesi Bassi* (dec.)), l'asserita mancanza di una rete di sostegno maschile (*R.H. c. Svezia*), i maltrattamenti inflitti a una donna separata (*N. c. Svezia*), i maltrattamenti inflitti dai familiari a causa di una relazione sentimentale (*R.D. c. Francia*, §§ 36-45), i delitti d'onore e il matrimonio forzato (*A.A. e altri c. Svezia*), e le mutilazioni genitali femminili (*R.B.A.B. c. Paesi Bassi*; *Sow c. Belgio*). Per quanto riguarda la prostituzione forzata e/o il rinvio verso una rete di tratta di esseri umani si veda *L.O. c. Francia* (dec.). Nella causa *V.F. c. Francia* (dec.) la Corte ha valutato il rischio ai sensi dell'articolo 4, lasciando aperta la questione dell'applicabilità extraterritoriale di tale articolo: a tale riguardo la causa *M.O. c. Svizzera* concerneva il rischio di lavoro forzato in caso di rimpatrio e la doglianza ai sensi dell'articolo 4 è stata ritenuta irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

29. Qualora il rischio di maltrattamenti derivi dall'orientamento sessuale di una persona, non può esserle chiesto di nascondere per evitarli, in quanto esso concerne un aspetto fondamentale dell'identità personale (*I.K. c. Svizzera* (dec.)). Analoghe questioni possono sorgere in relazione ai convincimenti religiosi personali (si veda *A. c. Svizzera*).

2. Allontanamento verso un Paese terzo

30. Benché la maggioranza delle cause concernenti gli allontanamenti esaminate dalla Corte ai sensi degli articoli 2 o 3 riguardi il rimpatrio del ricorrente nel Paese dal quale egli è fuggito, tali cause possono sorgere anche in relazione all'allontanamento del ricorrente verso un Paese terzo. Nella causa *Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC] la Corte ha osservato che qualora uno Stato contraente cerchi di allontanare un richiedente asilo verso un Paese terzo senza esaminare nel merito la domanda di asilo, esso adempie al suo obbligo di non esporre la persona a un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3 in maniera differente rispetto ai casi in cui rimpatria la stessa nel Paese d'origine. Nel primo caso il problema principale è l'adeguatezza della procedura di asilo nel Paese terzo di destinazione. Benché uno Stato che allontana dei richiedenti asilo verso un Paese terzo possa legittimamente decidere di non trattare il merito delle domande di asilo, ciò impedisce di sapere se tali persone rischiano trattamenti contrari all'articolo 3 nel Paese d'origine o siano semplicemente migranti economici che non necessitano di protezione. Lo Stato che dispone l'allontanamento ha l'obbligo di esaminare approfonditamente se sussista o meno un rischio reale che nel Paese terzo di destinazione sia negato al richiedente asilo l'accesso a un'adeguata procedura di asilo che lo protegga dal respingimento, ovvero dall'essere rimpatriato, direttamente o indirettamente, nel suo Paese d'origine senza un'adeguata valutazione dei rischi che corre dal punto di vista dell'articolo 3. Qualora sia accertata l'insufficienza delle garanzie esistenti in proposito, l'articolo 3 dà luogo all'obbligo di non allontanare i richiedenti asilo verso il Paese terzo in questione. Per determinare se lo Stato che dispone l'allontanamento abbia osservato il suo obbligo procedurale di valutare le procedure di asilo di uno Stato terzo di destinazione, occorre esaminare se le autorità dello Stato che dispone l'allontanamento abbiano tenuto conto, in maniera adeguata e di propria iniziativa, delle informazioni generali disponibili sul Paese terzo di destinazione e sul suo sistema di asilo; e se sia stata offerta al ricorrente una sufficiente possibilità di dimostrare che, nel suo particolare caso, lo Stato di destinazione non fosse un Paese terzo sicuro. Applicando tale criterio, la Corte ha indicato che qualora la presunzione che un particolare Paese sia "sicuro" sia stata invocata in decisioni relative a un singolo richiedente asilo, essa deve essere innanzitutto corroborata sufficientemente dalla suddetta analisi. La Corte ha precisato soprattutto che non le spetta valutare se sussista una pretesa sostenibile circa i rischi di violazione dell'articolo 3 nel Paese di origine del ricorrente, in quanto tale questione è rilevante soltanto qualora lo Stato di espulsione abbia trattato tali rischi.

31. L'allontanamento di richiedenti asilo verso un Paese terzo può inoltre violare l'articolo 3 a causa delle inadeguate condizioni di accoglienza nel Paese di destinazione (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], §§ 362-368), o perché non è garantito l'accesso a strutture di accoglienza adatte a specifiche vulnerabilità, circostanza può richiedere che lo Stato che dispone l'allontanamento ottenga garanzie in tal senso dallo Stato di destinazione (si vedano *Tarakhel c. Svizzera* [GC]; *Ali e altri c. Svizzera e Italia* (dec.); *Ojei c. Paesi Bassi* (dec.)).

3. Aspetti procedurali

32. Qualora una persona sollevi una "doglianza sostenibile" secondo la quale il suo allontanamento la esporrebbe a trattamenti contrari agli articoli 2 o 3 della Convenzione, la stessa deve disporre, a livello interno, di un ricorso effettivo sia in pratica che in diritto, in conformità all'articolo 13 della Convenzione, il quale imponga imperativamente, *inter alia*, l'esame indipendente e rigoroso, con automatico effetto sospensivo, di ogni istanza secondo la quale sussistono fondati motivi per temere un rischio reale di trattamenti contrari agli articoli 2 o 3 (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], §§ 288 e 291: per una sintesi della giurisprudenza della Corte in materia di requisiti ai sensi dell'articolo 13, in combinato disposto con gli articoli 2 o 3, nelle cause relative ad allontanamenti, si vedano, in particolare, *ibid.*, §§ 286-322; *Abdolkhani e Karimnia c. Turchia*, §§ 107-117; *Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, §§ 53-67; *I.M. c. Francia*; *Chahal c. Regno Unito* [GC], §§ 147-154; *Shamayev e altri c. Georgia e Russia*, § 460). I medesimi principi si applicano nell'esame della questione dell'efficacia delle vie di ricorso che devono essere esaurite ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione in cause concernenti l'asilo (*A.M. c. Paesi Bassi*, §§ 65-69). In ordine ai richiedenti asilo la Corte ha ritenuto, in particolare, che le persone debbano ricevere informazioni adeguate sulla Corte europea dei diritti dell'uomo

procedura di asilo da seguire e sui loro diritti in una lingua che comprendono e debbano avere accesso a un affidabile sistema di comunicazione con le autorità: la Corte tiene inoltre conto della disponibilità di interpreti, valuta se i colloqui siano svolti da personale qualificato, se i richiedenti asilo abbiano accesso all'assistenza legale, ed esige che siano indicate ai richiedenti asilo le ragioni della decisione (si veda *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], §§ 300-302, 304, e 306-310; si vedano altresì *Abdolkhani e Karimnia c. Turchia*; e *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], § 204).

33. L'articolo 6 della Convenzione non è applicabile *ratione materiae* all'asilo, all'espulsione e alle procedure connesse (*Maaouia c. Francia* [GC], §§ 38-40; *Onyejekwe c. Austria* (dec.), § 34; si veda *Panjeheighalehei c. Danimarca* (dec.) concernente l'azione risarcitoria di un richiedente asilo a seguito del rifiuto di concedergli l'asilo).

34. Il mancato esame di una domanda di asilo entro un termine ragionevole può violare l'articolo 8 (si veda *B.A.C. c. Grecia*) e l'eccessiva durata di un ricorso può comprometterne l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 13 (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], § 292). D'altra parte, la rapidità della trattazione della domanda di asilo di un ricorrente non deve prevalere sull'efficacia delle essenziali garanzie procedurali finalizzate a tutelarla dall'allontanamento arbitrario. Un termine di presentazione della domanda irragionevolmente breve, come nel contesto di procedure di asilo accelerate, e/o dell'impugnazione della successiva decisione di allontanamento, possono rendere un rimedio in pratica inefficace, e violare i requisiti di cui all'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione (si veda *I.M. c. Francia*, in cui un termine di cinque giorni per presentare l'iniziale domanda di asilo e un termine di quarantotto ore per l'impugnazione sono stati ritenuti contrari a tali disposizioni; si veda altresì la sintesi concernente le procedure di asilo accelerate nella causa *R.D. c. Francia*, §§ 55-64).

35. In ordine ai requisiti di cui all'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 8, nelle cause concernenti allontanamenti, si veda *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC] (§§ 82-83). In ordine ai requisiti di cui all'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 4 del Protocollo n. 4, si veda *Khlaifia e altri c. Italia* [GC] (§§ 276-281; si vedano altresì *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC]; *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*; e *Čonka c. Belgio*).

4. Cause concernenti la sicurezza nazionale

36. La Corte ha trattato spesso cause concernenti l'allontanamento di persone che erano ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale (si veda, per esempio, *A.M. c. Francia*). Ha ripetutamente affermato che l'articolo 3 sancisce un diritto assoluto e che non è possibile bilanciare il rischio di maltrattamenti con le ragioni invocate per l'espulsione (*Saadi c. Italia* [GC], §§ 125 e 138; *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, §§ 183-185). La Corte non può basarsi sulle conclusioni delle autorità interne qualora esse non dispongano di tutte le informazioni essenziali – per esempio per motivi di sicurezza nazionale – quando adottano le decisioni di espulsione (si veda *X c. Svezia*).

5. Estradizione

37. L'estradizione da parte di uno Stato contraente può dare luogo a una questione ai sensi dell'articolo 3 e comportare quindi la responsabilità di tale Stato ai sensi della Convenzione, qualora sia dimostrata l'esistenza di fondati motivi per ritenere che, qualora estradata, la persona in questione corra un rischio reale di subire un trattamento contrario all'articolo 3 nel Paese di destinazione (*Soering c. Regno Unito*, §§ 88-91). La questione di sapere se sussista un rischio reale di maltrattamenti contrari all'articolo 3 in un altro Stato non può dipendere dalla base giuridica dell'allontanamento verso tale Stato, poiché in pratica può esservi poca differenza tra l'estradizione e altre forme di allontanamento (*Babar Ahmad e altri c. Regno Unito*, §§ 168 e 176; *Trabelsi c. Belgio*, § 116). Per esempio, le richieste di estradizione possono essere revocate e lo Stato contraente può cionondimeno decidere di procedere all'allontanamento dal suo territorio per altri motivi; o uno Stato, in assenza di una richiesta di estradizione, può decidere di allontanare una persona sottoposta a procedimento penale (o che è già stata condannata) in un altro Stato; e possono esservi casi in cui la persona è fuggita da uno Stato perché teme l'esecuzione di una determinata pena che le è già stata inflitta e deve essere rinviata in tale Stato, non ai sensi di un accordo di estradizione ma in quanto la sua domanda di asilo è stata respinta (si veda *Babar Ahmad*

e altri c. *Regno Unito* § 168, con ulteriori rinvii). Possono inoltre esservi casi in cui uno Stato concede l'extradizione di una persona che ha richiesto asilo e che è accusata di reati di natura politica (si veda *Mamazonov c. Russia*) o in cui l'extradizione concerne una persona che ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Paese (*M.G. c. Bulgaria*).

38. Gli articoli 2 e 3 della Convenzione, l'articolo 1 del Protocollo n. 6, nonché l'articolo 1 del Protocollo n. 13 (si veda il paragrafo 42 *infra*) vietano l'extradizione, l'espulsione o altri tipi di trasferimento di una persona in un altro Stato qualora sia dimostrata l'esistenza di fondati motivi per ritenere che in tale luogo la stessa correrebbe un rischio reale di subire la pena di morte (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, §§ 123 e 140-143; *A.L. (X.W.) c. Russia*, §§ 63-66; *Shamayev e altri c. Georgia e Russia*, § 333). Analogamente, può violare l'articolo 3 l'extradizione o il trasferimento di una persona in uno Stato in cui la stessa rischia la pena dell'ergastolo senza possibilità di scarcerazione *de facto* o *de jure* (si vedano *Babar Ahmad e altri c. Regno Unito* e *Trabelsi c. Belgio*; si vedano altresì *Murray c. Paesi Bassi* [GC], e *Hutchinson c. Regno Unito* [GC], in ordine alle condanne all'ergastolo ostativo e all'articolo 3). I maltrattamenti contrari all'articolo 3 nello Stato richiedente possono assumere varie forme, per esempio cattive condizioni di detenzione e maltrattamenti inflitti durante la detenzione (si veda *Allanazarova c. Russia*) o condizioni di detenzione non idonee alle specifiche vulnerabilità della persona in questione (*Aswat c. Regno Unito*, concernente l'extradizione di una persona inferma di mente).

39. I criteri esaminati dalla Corte in ordine alle garanzie diplomatiche sono esposti nella causa *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito* (§§ 186-189).

40. L'articolo 6 della Convenzione non è applicabile *ratione materiae* al procedimento di estradizione (*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 81-83).

6. Espulsione di persone gravemente inferme

41. Nella causa *Paposhvili c. Belgio* [GC] la Corte ha sintetizzato e spiegato i principi pertinenti per stabilire quando, qualora si consideri l'espulsione di persone gravemente inferme, le considerazioni umanitarie prevalgono o meno su altri interessi. Il ricorrente, di nazionalità georgiana, aveva ricevuto un decreto di espulsione e un divieto di reingresso in Belgio per dieci anni per motivi di interesse pubblico (condanne penali). Durante la detenzione gli erano state diagnosticate gravi patologie (leucemia linfatica cronica, epatite C e tubercolosi) per le quali era stato curato. Diversamente dalla situazione di imminenza del decesso esaminata nella causa *D. c. Regno Unito*, nella successiva sentenza relativa alla causa *N. c. Regno Unito* [GC] la Corte ha rinviato ad "altri casi assolutamente eccezionali" che potevano dare luogo, in tali contesti, a una questione ai sensi dell'articolo 3. Nella causa *Paposhvili c. Belgio*, la Grande Camera ha indicato che per "altri casi assolutamente eccezionali" si dovevano intendere "situazioni che comportano l'allontanamento di una persona gravemente inferma, qualora sia dimostrata l'esistenza di fondati motivi per ritenere che la stessa, sebbene non in imminente pericolo di vita, corra un rischio reale, a causa dell'assenza di cure adeguate nel Paese di destinazione o della mancanza di accesso a tali cure, di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile delle sue condizioni di salute comportante intense sofferenze, o a una significativa riduzione dell'aspettativa di vita" (*ibid.*, § 183). La Grande Camera ha inoltre chiarito che l'obbligo di protezione doveva essere osservato in primo luogo mediante adeguate procedure interne rispecchianti, in particolare, i seguenti elementi: (*ibid.*, §§ 185-193): i ricorrenti devono addurre prove "in grado di dimostrare l'esistenza di fondati motivi per ritenere" che essi sarebbero esposti a un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3, sottolineando che una certa componente di illazione era inerente alla finalità preventiva di tale articolo e che i ricorrenti non dovevano fornire una prova evidente delle loro affermazioni. Qualora fossero stati adottati tali elementi, spettava alle autorità dello Stato che disponeva l'allontanamento dissipare gli eventuali dubbi sollevati da essa. Le conseguenze dell'allontanamento sulle persone interessate dovevano essere valutate paragonando le loro condizioni di salute precedenti all'allontanamento alla loro presumibile evoluzione successivamente ad esso. A tale proposito lo Stato doveva valutare, *inter alia*, (a) se le cure generalmente disponibili nello Stato di destinazione "fossero sufficienti e adeguate in pratica per trattare la patologia del ricorrente in modo da impedire che fosse esposto a un trattamento contrario all'articolo 3", la Grande Camera ha precisato che il parametro di riferimento non è il livello delle cure disponibili nello Stato che dispone l'allontanamento; e (b) in quale misura la Corte europea dei diritti dell'uomo

persona avrebbe effettivamente accesso a tali cure nello Stato di destinazione (le spese associate, l'esistenza di una rete sociale e familiare e la distanza da percorrere per accedere alle cure necessarie, sono tutti fattori pertinenti a tale riguardo). Qualora persistessero "seri dubbi" sulle conseguenze dell'allontanamento per la persona interessata le autorità dovevano ottenere, quale condizione preliminare, "assicurazioni specifiche e sufficienti" dallo Stato di destinazione circa la disponibilità di cure idonee e accessibili alla persona interessata. La proposta di espulsione di una persona affetta da grave infermità verso il suo Paese di origine, in presenza di dubbi circa la disponibilità di adeguate cure mediche, può violare anche l'articolo 8 (*ibid.*, §§ 221-226).

B. Pena di morte: articolo 1 del Protocollo n. 6 e articolo 1 del Protocollo n. 13

42. I Protocolli n. 6 e n. 13 alla Convenzione, che sono stati ratificati da quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno contribuito all'interpretazione dell'articolo 2 della Convenzione secondo la quale esso proibisce la pena di morte in qualsiasi circostanza, cosicché nulla vieta più di considerare la pena di morte - che causa non soltanto un dolore fisico, ma anche intense sofferenze psicologiche in conseguenza della preconsapevolezza della morte – una pena o un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 (si veda *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, §§ 115 *et seq.*). Allo stesso tempo, la Corte ha concluso che l'articolo 1 del Protocollo n. 13 vieta l'estradizione o l'espulsione di una persona verso un altro Stato, qualora sia stata dimostrata l'esistenza di fondati motivi per ritenere che in tale Stato la stessa correrebbe un rischio reale di subire la pena di morte (*ibid.*, § 123). Tuttavia, nella causa *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, concernente la consegna da parte delle autorità del Regno Unito operanti in Iraq di civili iracheni alle Autorità penali irachene, in circostanze nelle quali i civili erano accusati di violazioni che prevedevano la pena di morte, la Corte, dopo aver riscontrato la violazione dell'articolo 3, non ha ritenuto necessario esaminare se vi fossero state anche violazioni dei diritti dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 13 (*ibid.*, §§ 144-145). Nella causa *Al Nashiri c. Polonia*, concernente la consegna straordinaria nella base navale statunitense di Guantanamo di un sospetto terrorista che rischiava la pena di morte, la Corte ha concluso che all'epoca del trasferimento del ricorrente dalla Polonia sussisteva un rischio sostanziale e prevedibile che potesse essergli inflitta la pena di morte a seguito di un processo dinanzi a una Commissione militare, in violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 6 (*ibid.*, §§ 576-579).

C. Flagrante diniego di giustizia: articoli 5 e 6

43. Qualora nel Paese di destinazione una persona rischi di subire una flagrante violazione degli articoli 5 o 6 della Convenzione, tali disposizioni possono eccezionalmente ostare alla sua espulsione, estradizione o altra forma di trasferimento. Sebbene la Corte non sia stata ancora chiamata a definire più precisamente l'espressione "flagrante diniego di giustizia", essa ha indicato che alcune forme di iniquità possono costituire un simile trattamento (si veda la sintesi nella sentenza *Harkins c. Regno Unito* (dec.) [GC], §§ 62-65): condanna in contumacia in assenza di una successiva possibilità di ottenere una nuova pronuncia nel merito dell'accusa; processo di carattere sommario e svolto in totale disprezzo dei diritti della difesa; detenzione in assenza di accesso a un tribunale indipendente e imparziale che esamini la legittimità della misura; deliberato e sistematico rifiuto dell'accesso a un difensore, specialmente in caso di persona detenuta in un Paese straniero; e utilizzo in un procedimento penale di dichiarazioni ottenute mediante la tortura dell'imputato o di un terzo, in violazione dell'articolo 3.

D. Articolo 8

1. Espulsione

44. In ordine all'espulsione di stranieri che erano presenti irregolarmente nel territorio dello Stato convenuto e non potevano pertanto essere considerati "migranti radicati", si veda *Butt c. Norvegia*. Per quanto riguarda l'espulsione di "migranti radicati", ovvero di persone alle quali è già stato formalmente concesso il diritto di soggiorno nel Paese di accoglienza, e tale diritto è stato successivamente revocato, per esempio a seguito della condanna della persona interessata per un reato, la Corte ha esposto i criteri pertinenti per valutare la compatibilità con l'articolo 8 della Convenzione nella causa *Üner c. Paesi Bassi* [GC] (§§ 54-60): la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno del ricorrente nel Paese dal quale deve essere espulso; il tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle varie persone interessate; la situazione familiare del ricorrente, come la durata del matrimonio e altri fattori che dimostrano l'effettività della vita familiare di una coppia; l'eventuale conoscenza del reato da parte del coniuge all'epoca dell'instaurazione del rapporto familiare; l'eventuale presenza di figli frutto del matrimonio e, in caso affermativo, la loro età; la gravità delle difficoltà che il coniuge rischia di affrontare nel Paese verso il quale il ricorrente deve essere espulso; l'interesse superiore e il benessere dei figli, in particolare la gravità delle difficoltà che i figli del ricorrente rischiano di affrontare nel Paese verso il quale egli deve essere espulso; e la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospitante e con quello di destinazione.

45. A decorrere dalla causa *Üner c. Paesi Bassi* [GC], la Corte ha applicato tali criteri in numerose cause, benché l'importanza da attribuire a ciascun criterio vari a seconda delle specifiche circostanze della causa (*Maslov c. Austria* [GC], § 70). A titolo esemplificativo, essa ha concluso, *inter alia*, che il fatto che uno "straniero" maggiorenne fosse nato e avesse vissuto tutta la vita nello Stato convenuto dal quale doveva essere espulso, non ostasse alla sua espulsione (*Kaya c. Germania*, § 64). Tuttavia occorrono motivi molto seri per giustificare l'espulsione nelle cause concernenti migranti radicati che hanno trascorso legalmente tutta l'infanzia e la giovinezza o la maggior parte di esse nel Paese ospitante (*Levakovic c. Danimarca*, § 45). In ordine alle espulsioni di giovani adulti condannati per reati commessi quando erano minorenni, si vedano *Maslov c. Austria* [GC], e *A.A. c. Regno Unito*. Qualora trascorra un significativo lasso di tempo tra il diniego del permesso di soggiorno – o la decisione definitiva relativa al decreto di espulsione – e l'effettiva espulsione, si può tenere conto degli sviluppi della situazione verificatisi durante tale periodo (*T.C.E. c. Germania*, § 61). Nella causa *Hasanbasic c. Svizzera*, la Corte ha esaminato un caso in cui il diniego del permesso di soggiorno e il decreto di espulsione erano connessi principalmente al benessere economico del Paese piuttosto che alla difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati. In recenti cause concernenti l'espulsione di "migranti radicati" e l'articolo 8 la Corte ha sottolineato che, qualora i tribunali interni abbiano esaminato accuratamente i fatti, applicando la giurisprudenza relativa alla Convenzione, e abbiano soppesato adeguatamente gli interessi personali del ricorrente e il più generale interesse pubblico, la Corte non deve sostituire la valutazione del merito effettuata dalle competenti autorità nazionali con la propria (in particolare la propria valutazione degli elementi fattuali della proporzionalità), eccetto quando sussistano validi motivi per farlo (*Ndidi c. Regno Unito* § 76; *Levakovic c. Danimarca*). Per contro, qualora i tribunali interni non abbiano motivato adeguatamente le loro decisioni e abbiano esaminato la proporzionalità del decreto di espulsione in maniera superficiale, impedendo alla Corte di esercitare il suo ruolo sussidiario, un'espulsione basata su tale decisione violerebbe l'articolo 8 (*I.M. c. Svizzera*). Ciò vale anche qualora i tribunali interni non tengano conto di tutti i fatti pertinenti, quale quello che il ricorrente sia padre di un figlio residente nello Stato convenuto (*Makdoudi c. Belgio**). In ordine alla revoca di un permesso di soggiorno basata su informazioni che non sono state rivelate e all'esistenza di sufficienti garanzie procedurali nello specifico contesto della sicurezza nazionale si veda *Gaspar c. Russia*.

2. Permessi di soggiorno

46. Oltre ai casi concernenti l'accesso al territorio al fine del ricongiungimento familiare (si vedano i paragrafi 5-8 *supra*), la Corte ha esaminato cause ai sensi dell'articolo 8 concernenti il diniego del permesso di soggiorno a persone già presenti nel territorio dello Stato convenuto e l'eventuale obbligo positivo di concederlo (si vedano *Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC]; *Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*; si veda altresì *T.C.E. c. Germania*, concernente una persona condannata per reati). La Corte ha inoltre esaminato, in relazione ai costi amministrativi da pagare quale condizione preliminare per l'esame di una domanda di permesso di soggiorno, la questione di sapere se lo straniero avesse avuto un effettivo accesso alla procedura amministrativa che gli avrebbe potuto permettere di ottenere, qualora fossero state soddisfatte le condizioni previste dal diritto interno, un permesso di soggiorno che gli avrebbe consentito di risiedere legalmente nello Stato convenuto (*G.R. c. Paesi Bassi*). In ordine alla protezione degli interessi inerenti alla vita privata di un migrante, nella misura in cui sono pregiudicati dall'incertezza del suo status e della sua permanenza in un Paese straniero, si veda *Abuhmaid c. Ucraina* (si veda altresì *B.A.C. c. Grecia* concernente un richiedente asilo). La pronuncia su una domanda di permesso di soggiorno basata sulle condizioni di salute del ricorrente è discriminatoria e viola l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 (*Kiyutin c. Russia; Novruk e altri c. Russia*, concernenti il diniego di permessi di soggiorno perché i ricorrenti erano positivi al virus dell'HIV).

3. Nazionalità

47. Nella causa *Hoti c. Croazia*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 a causa dell'incertezza dello status di residente del ricorrente, che era apolide, dovuta all'assenza di un'effettiva possibilità di regolarizzare il suo status di residente. L'articolo 8 non garantisce il diritto di acquisire una particolare nazionalità o una particolare cittadinanza, ma in alcune circostanze il diniego arbitrario della cittadinanza può sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, a causa delle conseguenze di tale diniego per la vita privata della persona (*Slivenko e altri c. Lettonia* (dec.) [GC], § 77; *Genovese c. Malta*, § 30). Lo stesso vale per la revoca della cittadinanza già ottenuta, caso in cui deve essere valutato se la revoca sia stata arbitraria e quali conseguenze abbia avuto per il ricorrente (si vedano *Ramadan c. Malta*, § 85, relativa a una persona che era tuttavia rimasta nel Paese convenuto; e *K2 c. Regno Unito* (dec.), in cui, mentre era all'estero, il ricorrente era stato privato della cittadinanza e bandito dal territorio dello Stato convenuto perché era considerato una minaccia per la sicurezza nazionale). I pertinenti principi si applicano anche al sequestro di passaporti e al rifiuto di sostituirli (*Alpeyeva e Dzhalogoniya c. Russia*, concernente la prassi di annullare i passaporti rilasciati a cittadini dell'Ex Unione sovietica).

48. Il diritto a essere titolare di un passaporto e il diritto alla nazionalità non sono diritti di carattere civile ai fini dell'articolo 6 della Convenzione (*Sergey Smirnov c. Russia* (dec.)).

E. Articolo 1 del Protocollo n. 7

49. In caso di espulsione, gli stranieri regolarmente residenti nel territorio di uno Stato che ha ratificato il Protocollo n. 7 beneficiano anche delle specifiche garanzie previste dall'articolo 1 dello stesso (si veda *C.G. e altri c. Bulgaria*, § 70). La disposizione è applicabile anche qualora la decisione che dispone l'allontanamento del ricorrente non sia stata ancora eseguita e impone alle autorità di motivare l'espulsione, anche nei casi riguardanti la sicurezza nazionale, al fine di consentire al ricorrente di avvalersi delle garanzie previste da essa (si veda *Ljatifi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*).

F. Articolo 4 del Protocollo n. 4

50. Oltre ai respingimenti in mare o agli allontanamenti effettuati alla frontiera o in prossimità di essa sopra descritti (si vedano i paragrafi 11-13 *supra*), la Corte ha trattato casi di espulsione

collettiva di stranieri presenti nel territorio dello Stato convenuto (richiedenti asilo nelle cause *Čonka c. Belgio* e *Sultani c. Francia*; migranti nella causa *Georgia c. Russia (I)* [GC], § 170), a prescindere dal fatto che essi risiedessero legalmente nello Stato convenuto o meno. Nelle cause *Čonka c. Belgio* e *Georgia c. Russia (I)* [GC], in cui la Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 le persone destinatarie del provvedimento di espulsione avevano in ciascun caso la stessa origine (famiglie Rom provenienti dalla Slovacchia nel primo caso e cittadini georgiani nel secondo).

I. Situazione precedente all'allontanamento e allontanamento

Articolo 3 della Convenzione

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

Articolo 5 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.”

Articolo 8 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Articolo 39 del Regolamento della Corte

1. La Camera o, se del caso il Presidente della Sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, possono, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d'ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria nell'interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura.
2. All'occorrenza, il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell'ambito di una causa.
3. La Camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare le parti a fornire informazioni su eventuali questioni relative all'attuazione delle misure provvisorie indicate.
4. Il Presidente della Corte può designare dei Vicepresidenti di Sezione in qualità di giudici di turno per decidere sulle richieste di misure provvisorie.

A. Restrizioni della libertà di circolazione e detenzione finalizzata all'allontanamento

51. Dopo che è stato notificato a uno straniero un decreto di espulsione definitivo, la sua presenza non è più "regolare" ed egli non può invocare la libertà di circolazione garantita dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 (*Piermont c. Francia*, § 44).

52. Ai sensi della seconda parte dell'articolo 5 § 1, lettera f), gli Stati hanno il diritto di tenere una persona in stato di detenzione al fine della sua espulsione o della sua estradizione. Per non essere tacciata di arbitrarietà la detenzione ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f) deve essere eseguita in buona fede; deve essere strettamente connessa al motivo di detenzione invocato dal Governo; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere idonee; e la durata della detenzione non deve eccedere il tempo ragionevolmente richiesto per il fine perseguito (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], § 164). La detenzione non deve essere considerata ragionevolmente necessaria, per esempio per impedire alla persona di commettere un reato o di fuggire, ma è giustificata soltanto fintanto che è in corso il procedimento di espulsione o di estradizione (*ibid.*). Se tale procedimento non è svolto con la dovuta diligenza, la detenzione cessa di essere ammissibile ai sensi dell'articolo 5 § 1, lettera f) (*ibid.*). Ai sensi di tale articolo è irrilevante se l'implicita decisione di espellere possa essere giustificata ai sensi del diritto nazionale o del diritto della Convenzione (*M e altri c. Bulgaria*, § 63). Tuttavia, poiché i richiedenti asilo non possono essere espulsi prima della determinazione delle loro domande di asilo, in diverse cause la Corte ha concluso che non vi era né uno stretto nesso tra la detenzione di un ricorrente che aveva presentato una domanda di asilo non ancora determinata e la sua eventuale espulsione, né buona fede da parte delle autorità nazionali (*R.U. c. Grecia*, §§ 94-95; si vedano altresì *Longa Yonkeu c. Lettonia*, § 143; e *Čonka c. Belgio*, § 42, per esempi di malafede). La detenzione al fine dell'extradizione può essere arbitraria fin dall'inizio poiché lo status di rifugiato della persona ne vieta l'extradizione (*Eminbeyli c. Russia*, § 48; si veda altresì *Dubovik c. Ucraina*, in cui la ricorrente aveva chiesto lo status di rifugiata, che le era stato concesso, dopo che era stata collocata in detenzione al fine dell'extradizione). Qualora uno straniero non possa momentaneamente essere allontanato, per esempio perché l'allontanamento violerebbe l'articolo 3, una politica consistente nell' "esaminare attivamente" l'eventuale espulsione della persona non è sufficientemente certa o determinata da poter costituire "una misura adottata al fine dell'espulsione" (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 166-167), anche nelle cause concernenti la sicurezza nazionale (*ibid.*, §§ 162-190; si veda altresì *Al Husin c. Bosnia-Erzegovina (n. 2)*, in cui la Corte ha ritenuto che il motivo della detenzione del ricorrente non fosse più valido dopo che era diventato chiaro che nessun Paese terzo sicuro lo avrebbe accolto; per una causa in cui la Corte ha concluso che la detenzione di un migrante considerato una minaccia per la sicurezza fosse conforme all'articolo 5 § 1, lettera f) si veda *K.G. c. Belgio*).

53. Gli Stati devono compiere sforzi attivi per organizzare un allontanamento e adottare misure concrete, nonché fornire prove degli sforzi compiuti per assicurare l'accoglienza nello Stato di destinazione al fine di ottemperare all'obbligo della dovuta diligenza, per esempio qualora le autorità di tale Stato siano particolarmente lente nell'identificazione dei propri cittadini (si veda, per esempio, *Singh c. Repubblica ceca*) o qualora sussistano difficoltà in relazione ai documenti di identità (*M e altri c. Bulgaria*). Perché la detenzione sia conforme alla seconda parte dell'articolo 5 § 1, lettera f), deve sussistere una realistica prospettiva di esecuzione dell'espulsione o dell'estradizione; non si può affermare che la detenzione sia stata effettuata al fine dell'espulsione dello straniero se l'espulsione è, o diviene, irrealizzabile perché è necessaria la collaborazione dello straniero ed egli non è disposto a fornirla (si veda *Mikolenko c. Estonia*, in cui la Corte ha ritenuto anche che le autorità disponessero di misure diverse dalla sua prolungata detenzione nel centro di espulsione, in assenza di una immediata prospettiva di espellerlo; si vedano altresì *Louled Massoud c. Malta*, §§ 48-74; *Kim c. Russia* e *Al Husin c. Bosnia-Erzegovina (n. 2)*). La Corte ha tuttavia ritenuto che costituissero un abuso del diritto di ricorso il caso di un ricorrente che aveva affermato di essere di un'altra nazionalità e rifiutava di collaborare al fine di chiarire la sua identità, mentre le autorità che intendevano allontanarlo erano state a lungo in contatto con i loro omologhi del Paese dell'asserita nazionalità, e il ricorrente aveva anche tentato di ingannare la Corte sulla sua nazionalità (si veda *Bencheref c. Svezia* (dec.)). Può anche non esservi alcuna realistica prospettiva di espulsione alla luce della situazione del Paese di destinazione (*S.Z. c. Grecia*, in cui la nazionalità siriana del ricorrente era stata accertata quando egli aveva presentato il suo passaporto e il peggioramento del conflitto armato in Siria era noto).

54. L'indicazione da parte della Corte di una misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte (si veda il paragrafo 60 *infra*) non incide di per sé minimamente sulla conformità o meno all'articolo 5 § 1 della Convenzione della privazione della libertà cui può essere sottoposta una persona (*Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, § 74). Qualora lo Stato convenuto si sia astenuto dall'espellere i ricorrenti in conformità a una misura provvisoria indicata dalla Corte, essa, in diverse cause, è stata disposta ad ammettere che il procedimento di espulsione o di estradizione era temporaneamente sospeso, pur essendo tuttavia "in corso", e che pertanto non si era verificata alcuna violazione dell'articolo 5 § 1, lettera f) (si veda *Azimov c. Russia*, § 170). Allo stesso tempo, la sospensione del procedimento interno a causa dell'indicazione da parte della Corte di una misura provvisoria non deve comportare una situazione in cui il ricorrente langue in carcere per un periodo irragionevolmente lungo (*ibid.*, § 171). L'articolo 5 § 1, lettera f) non contiene termini massimi; la questione di sapere se la durata del procedimento di espulsione possa incidere sulla regolarità della detenzione ai sensi di tale disposizione dipende pertanto unicamente dalle particolari circostanze di ciascuna causa (*Auad c. Bulgaria*, § 128, e *J.N. c. Regno Unito*). La Corte ha inoltre ritenuto che un automatico riesame giudiziario della detenzione amministrativa non sia un requisito essenziale dell'articolo 5 § 1, lettera f) della Convenzione (*J.N. c. Regno Unito*, § 96). Qualora le autorità si adoperino per organizzare l'allontanamento verso un Paese terzo, in considerazione di una misura provvisoria indicata dalla Corte, la detenzione può essere compresa nel campo di applicazione dell'articolo 5 § 1, lettera f) (*M e altri c. Bulgaria*, § 73).

55. Per quanto riguarda la detenzione di persone che presentano specifiche vulnerabilità si applicano le stesse considerazioni sia ai sensi della seconda parte dell'articolo 5 § 1 lettera f) che ai sensi della prima parte di tale disposizione (si vedano il paragrafo 17 *supra*, e, a titolo esemplificativo, *Rahimi c. Grecia* e *Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio*). In ordine alle cure mediche da prestare durante uno sciopero della fame effettuato nel corso della detenzione in pendenza dell'espulsione, si veda *Ceesay c. Austria*.

56. Per quanto riguarda le garanzie procedurali di cui all'articolo 5 §§ 2 e 4, si vedano i paragrafi 18-20 *supra*. Vi sono tuttavia alcune cause che concernono specificamente le lacune del diritto interno relative all'effettività dell'esame giudiziario della detenzione in pendenza dell'espulsione e ai requisiti dell'articolo 5 § 4 (si vedano, per esempio, *S.D. c. Grecia*, §§ 68-77; *Louled Massoud c. Malta*, §§ 29-47; e *A.B. e altri c. Francia*, §§ 126-138).

B. Assistenza che deve essere fornita alle persone che devono essere allontanate

57. Per quanto riguarda l'esistenza e la portata dell'obbligo positivo ai sensi dell'articolo 3 di fornire assistenza medica, sociale o di altro tipo agli stranieri che devono essere allontanati si vedano *Hunde c. Paesi Bassi* (dec.), e *Shioshvili e altri c. Russia* (concernente una ricorrente in avanzato stato di gravidanza e i suoi figli in tenera età, il cui soggiorno in relazione all'allontanamento era causato dalle autorità).

C. Allontanamento forzato

58. Il fatto che una persona di cui è disposta l'espulsione minacci di suicidarsi non impone allo Stato di astenersi dall'eseguire la misura prevista, purché siano adottate misure concrete per impedire la realizzazione di tale minaccia, anche nei confronti di ricorrenti che abbiano già commesso tentativi di suicidio (si veda *Al-Zawatia c. Svezia* (dec.), § 57). Qualora sussistano dubbi circa l'idoneità al viaggio dello straniero dal punto di vista medico, le autorità devono assicurare l'adozione di misure adeguate alle particolari necessità dello straniero (*ibid.*, § 58). Nella causa *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio* (§§ 64-71) la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 in relazione alle modalità con cui una minore non accompagnata di cinque anni di età era stata rimpatriata nel Paese di origine, senza essersi assicurati che in tale luogo ella sarebbe stata accudita. Situazioni di maltrattamento da parte di pubblici ufficiali nel corso della procedura di espulsione possono violare l'articolo 3 (si veda *Thuvo c. Cipro*, in cui la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'aspetto sostanziale dell'articolo 3 in ordine agli asseriti maltrattamenti, bensì la violazione dell'aspetto procedurale della disposizione in quanto le autorità non avevano svolto un'indagine effettiva in merito alle doglianze del ricorrente relative agli asseriti maltrattamenti subiti durante la procedura di espulsione). Inoltre, violazioni della riservatezza durante la procedura di allontanamento – che possono sollevare di per sé una questione ai sensi dell'articolo 8 – possono comportare il rischio di subire maltrattamenti contrari all'articolo 3 al momento del rimpatrio (si veda *X c. Svezia*, in cui le autorità svedesi avevano informato i loro omologhi marocchini che il ricorrente era un sospetto terrorista).

D. Accettazione del “rimpatrio volontario assistito” nelle cause di allontanamento concernenti gli articoli 2 e 3

59. Nella causa *N.A. c. Finlandia* la Corte ha esaminato il caso del padre di una ricorrente che, dopo il diniego della domanda di asilo, aveva accettato il cosiddetto “rimpatrio volontario assistito” nel Paese di origine. Era partito quando il decreto di allontanamento era divenuto esecutivo ed era stato successivamente ucciso nel Paese di origine. La Corte non aveva motivo di dubitare che il padre della ricorrente non sarebbe tornato in tale luogo nel quadro di un “rimpatrio volontario assistito” se non vi fosse stato il decreto esecutivo di allontanamento emesso nei suoi confronti. Conseguentemente la sua partenza non era stata “volontaria” nel senso di una sua libera scelta. I fatti lamentati potevano pertanto essere compresi nella giurisdizione dello Stato convenuto ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (§§ 53-57). Inoltre, l'assenza di una scelta autenticamente libera rendeva nulla la presunta rinuncia del padre della ricorrente ai suoi diritti ai sensi degli articoli 2 e 3, e l'allontanamento doveva pertanto essere considerato un rimpatrio forzato che comportava la responsabilità dello Stato convenuto (§§ 58-60).

E. Articolo 39 del Regolamento / misure provvisorie¹

60. Quando la Corte riceve un ricorso, può indicare allo Stato convenuto, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, alcune misure provvisorie che essa ritiene che debbano essere adottate nelle more del suo esame della causa. Secondo la sua giurisprudenza e la sua prassi consolidate, la

1. *Articolo 39 del Regolamento / misure provvisorie.*
Corte europea dei diritti dell'uomo

Corte indica delle misure provvisorie soltanto qualora sussista un rischio reale e imminente di danno grave e irreparabile. Tali misure consistono solitamente nel chiedere allo Stato di astenersi dall'allontanare delle persone verso Paesi nei quali si ritiene che esse potrebbero rischiare la morte, la tortura o altri maltrattamenti. In molti casi si tratta di richiedenti asilo o di persone che devono essere estradate le cui domande sono state rigettate in via definitiva e che non dispongono a livello interno di ulteriori mezzi di impugnazione con effetto sospensivo per impedire il proprio allontanamento o la propria estradizione (si veda il paragrafo 32 *supra*). La Corte ha, tuttavia, indicato misure provvisorie anche in altri tipi di cause concernenti l'immigrazione, in particolare in relazione alla detenzione di minori. L'inosservanza da parte dello Stato convenuto di una misura ai sensi dell'articolo 39 indicata dalla Corte costituisce violazione dell'articolo 34 della Convenzione (si veda *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 99-129; si vedano altresì *Savriddin Dzhurayev c. Russia* e *M.A. c. Francia*).

I. Altri aspetti

Articolo 4 della Convenzione

- “1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della [presente] Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.”

Articolo 8 della Convenzione

- “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Articolo 12 della Convenzione

“A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.”

Articolo 14 della Convenzione

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [presente] Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”

A. Diritti economici e sociali

61. Oltre alle cause riguardanti le condizioni di accoglienza e l'assistenza che deve essere fornita alle

persone che devono essere allontanate (si vedano i paragrafi 23 e 57 *supra*), la Corte ha trattato diverse cause concernenti i diritti economici e sociali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati principalmente sotto il profilo dell'articolo 14, in considerazione del fatto che, qualora uno Stato contraente decida di fornire prestazioni sociali, deve farlo in modo conforme all'articolo 14. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che uno Stato possa avere motivi legittimi per limitare l'utilizzo da parte degli immigrati a breve termine o illegali di servizi pubblici dispendiosi – quali programmi di assistenza sociale, sussidi pubblici e prestazioni sanitarie - al cui finanziamento essi di norma non contribuiscono, e che in determinate circostanze possa anche effettuare giustificate distinzioni tra le differenti categorie di stranieri residenti nel suo territorio (*Ponomaryovi c. Bulgaria*, § 54).

62. Può pertanto essere giustificato un trattamento differenziato nell'assegnazione di un alloggio sociale basato sullo status migratorio del figlio di uno straniero, la cui domanda di riconoscimento dello status di rifugiato era stata respinta ma che aveva ottenuto il permesso di soggiorno a tempo indeterminato (*Bah c. Regno Unito*). Nella causa *Ponomaryovi c. Bulgaria*, la Corte ha concluso che l'obbligo di pagare le tasse scolastiche basato sullo status migratorio e la nazionalità dei ricorrenti non fosse giustificato. Nella causa *Bigaeva c. Grecia*, la Corte ha concluso che escludere gli stranieri dall'accesso alla professione di avvocato non fosse di per sé discriminatorio, ma che vi era stata violazione del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata a causa dell'approccio incoerente delle autorità, che le avevano consentito di iniziare un tirocinio di diciotto mesi finalizzato all'ammissione all'ordine degli avvocati, ma che dopo che ella lo aveva completato le avevano rifiutato la possibilità di sostenere l'esame di ammissione all'ordine in quanto era una straniera. Altre cause giudicate dalla Corte concernevano gli assegni familiari (*Niedzwiecki c. Germania*; *Weller c. Ungheria*; *Saidoun c. Grecia*), le indennità di disoccupazione (*Gaygusuz c. Austria*), gli assegni di invalidità (*Koua Poirrez c. Francia*), le prestazioni a carattere contributivo, comprese le pensioni (*Andrejeva c. Lettonia* [GC]), e l'ammissione a un regime di previdenza sociale su base contributiva (*Luczak c. Polonia*).

63. La Corte ha inoltre ritenuto che l'obbligo, per le persone soggette a controlli in materia di immigrazione, di presentare un certificato di autorizzazione per ottenere il permesso di contrarre matrimonio nel Regno Unito violasse l'articolo 12 (*O'Donoghue e altri c. Regno Unito*).

B. Tratta di esseri umani

64. Diverse cause, esaminate dalla Corte ai sensi dell'articolo 4 nel contesto della tratta di esseri umani, concernevano stranieri, in relazione alla servitù domestica (*Siliadin c. Francia*; *C.N. e V. c. Francia*; *C.N. c. Regno Unito*), allo sfruttamento sessuale (*Rantsev c. Cipro e Russia*; *L.E. c. Grecia*; *T.I. e altri c. Grecia*), e al lavoro nell'agricoltura (*Chowdury e altri c. Grecia*).

C. Obbligo di impedire danni e di svolgere un'indagine effettiva in altre situazioni specificamente attinenti ai migranti

65. In ordine agli obblighi procedurali di cui all'articolo 3 inerenti a indagini su un'aggressione razzista subita da un migrante, si veda *Sakir c. Grecia*.

I. Aspetti procedurali dei ricorsi dinanzi alla Corte

Articolo 37 della Convenzione

“1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

- (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- (b) che la controversia è stata risolta; oppure
- (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.”

A. Ricorrenti infermi di mente

66. La causa *Tehrani e altri c. Turchia* concerneva, *inter alia*, l'allontanamento dei ricorrenti, cittadini iraniani ed ex membri dell'Organizzazione dei mujaheddin del popolo iraniano, cui l'ACNUR aveva riconosciuto lo status di rifugiati. Dopo che uno dei ricorrenti aveva scritto alla Corte che intendeva rinunciare al suo ricorso, il suo rappresentante aveva informato la stessa che egli intendeva proseguire il ricorso e che il ricorrente era infermo di mente e necessitava di cure. Il Governo aveva dichiarato che il ricorrente non soffriva di un disturbo psicotico, ma che non era stato possibile approfondire la diagnosi a causa della mancanza di collaborazione da parte dello stesso. La Corte ha osservato che una delle doglianze del ricorrente riguardava un possibile rischio di morte o di maltrattamenti e ha ritenuto che la cancellazione della causa dal ruolo avrebbe privato il ricorrente della protezione accordata dalla Corte in una materia dell'importanza del diritto alla vita e al benessere fisico, e che vi fossero dubbi sullo salute mentale del ricorrente e discrepanze nelle relazioni mediche, e ha concluso che il rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli imponeva di proseguire l'esame del ricorso (§§ 56-57).

B. Decorrenza del termine semestrale nelle cause di allontanamento concernenti gli articoli 2 e 3

67. Benché di norma la data della decisione definitiva interna che fornisce un ricorso effettivo costituisca il punto di partenza per calcolare il termine semestrale previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione, la responsabilità ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione dello Stato che dispone l'allontanamento sorge, di regola, soltanto quando sono adottate delle misure al fine di allontanare la persona dal suo territorio. La data in cui sorge la responsabilità dello Stato ai sensi degli articoli 2 e 3 corrisponde alla data in cui inizia a decorrere per il ricorrente il termine semestrale. Conseguentemente, fino a quando il provvedimento che dispone l'allontanamento non è eseguito e la persona rimane nel territorio dello Stato che intende allontanarla, il termine semestrale non inizia a decorrere (si veda *M.Y.H. e altri c. Svezia*, §§ 38-41). Lo stesso vale per gli allontanamenti concernenti la responsabilità dello Stato che dispone l'allontanamento per l'asserito rischio di flagrante diniego dei diritti ai sensi degli articoli 5 e 6 nello Stato di destinazione (si veda il paragrafo 43 *supra*).

C. Assenza di un imminente rischio di allontanamento

68. Nelle cause concernenti l'allontanamento nelle quali il ricorrente per il momento o per molto tempo ancora non corra più il rischio di essere espulso e nelle quali egli abbia la possibilità di impugnare ogni nuovo decreto di espulsione dinanzi alle autorità nazionali e se necessario dinanzi alla Corte, la Corte di norma conclude che la prosecuzione dell'esame del ricorso ai sensi dell'articolo 37 § 1 lettera c) della Convenzione non è più giustificata e lo cancella dal ruolo a meno che non sussistano speciali circostanze relative al rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli che impongano di proseguire l'esame del ricorso (si veda [Khan c. Germania](#) [GC]). Dopo che la Corte ha cancellato un ricorso dal ruolo, può decidere in qualsiasi momento di iscriverlo di nuovo se ritiene che le circostanze lo giustifichino in conformità all'articolo 37 § 2 della Convenzione.

D. Legittimazione a presentare ricorso nell'interesse del ricorrente

69. Nella causa [G.J. c. Spagna](#) (dec.), la Corte ha concluso che un'organizzazione non governativa non fosse legittimata a presentare ricorso nell'interesse del ricorrente, che era un richiedente asilo, successivamente alla sua espulsione, in quanto non aveva presentato una procura scritta a rappresentarlo, in violazione dei requisiti dell'articolo 36 § 1 del Regolamento della Corte. La causa [N. e M. c. Russia](#) (dec.) riguardava l'asserita sparizione dei ricorrenti, due cittadini uzbeki, dei quali le autorità uzbeche avevano chiesto l'estradizione. La Corte aveva indicato al Governo convenuto, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, di non rimpatriare i ricorrenti in Uzbekistan o in qualsiasi altro Paese per la durata del procedimento dinanzi alla Corte. La Corte aveva successivamente scoperto che l'avvocato che aveva presentato ricorso nell'interesse dei ricorrenti non era legittimata a farlo: ella non aveva presentato una specifica procura a rappresentare i ricorrenti; non sussisteva alcuna circostanza eccezionale che consentisse all'avvocato di agire in nome e nell'interesse dei ricorrenti. Non sussisteva alcun rischio per i ricorrenti di essere privati di un'effettiva tutela dei loro diritti, in quanto in Uzbekistan avevano dei prossimi congiunti con i quali erano stati in regolare contatto e che a loro volta, successivamente all'asserito sequestro dei ricorrenti, erano stati in contatto con l'avvocato: i prossimi congiunti dei ricorrenti avevano la possibilità di adire la Corte per proprio conto e non risultava che non avessero potuto presentare ricorsi alla Corte.

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte e alle decisioni o ai rapporti della disciolta Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza della Camera non diviene definitiva e non produce pertanto effetti giuridici; la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza pronunciata dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della disciolta Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di molte importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili delle cause citate sono accessibili alla voce 'Language versions' presente nella banca dati HUDOC, la voce appare dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale alla causa.

—A—

[A. e altri c. Regno Unito](#) [GC], n. 3455/05, CEDU 2009
[A. c. Svizzera](#), n. 60342/16, 19 dicembre 2017
[A.A. c. Regno Unito](#), n. 8000/08, 20 settembre 2011
[A.A. e altri c. Svezia](#), n. 14499/09, 28 giugno 2012
[A.B. e altri c. Francia](#), n. 11593/12, 12 luglio 2016
[A.E.A. c. Grecia](#), n. 39034/12, 15 marzo 2018
[A.F. c. Francia](#), n. 80086/13, 15 gennaio 2015
[A.L. \(X.W.\) c. Russia](#), n. 44095/14, 29 ottobre 2015
[A.M. c. Francia](#), n. 56324/13, 12 luglio 2016
[A.M. c. Francia](#), n. 12148/18, 29 aprile 2019
[A.M. c. Paesi Bassi](#), n. 29094/09, 5 luglio 2016
[A.S. c. Francia](#), n. 46240/15, 19 aprile 2018
[Abdi Mahamud c. Malta](#), n. 56796/13, 3 maggio 2016
[Abdolkhani e Karimnia c. Turchia](#), n. 30471/08, 22 settembre 2009
[Abdulkhakov c. Russia](#), n. 14743/11, 2 ottobre 2012
[Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta](#), nn. 25794/13 e 28151/13, 22 novembre 2016
[Aboya Boa Jean c. Malta](#), n. 62676/16, 2 aprile 2019

Abuhmaid c. Ucraina, n. 31183/13, 12 gennaio 2017
Aden Ahmad c. Malta, n. 55352/12, 23 luglio 2013
Al Husin c. Bosnia-Erzegovina (n. 2), n. 10112/16, 25 giugno 2019
Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, 24 luglio 2014
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010
Al-Zawatia c. Svezia (dec.), n. 50068/08, 22 giugno 2010
Ali e altri c. Svizzera e Italia (dec.), n. 30474/14, 4 ottobre 2016
Allanazarova c. Russia, n. 46721/15, 14 febbraio 2017
Alpeyeva e Dzhalogoniya c. Russia, nn. 7549/09 e 33330/11, 12 giugno 2018
Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-III
Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, CEDU 2009
*Asady e altri c. Slovacchia**, n. 24917/15, 24 marzo 2020
Aswat c. Regno Unito, n. 17299/12, 16 aprile 2013
Auad c. Bulgaria, n. 46390/10, 11 ottobre 2011
Azimov c. Russia, n. 67474/11, 18 aprile 2013

—B—

B.A.C. c. Grecia, n. 11981/15, 13 ottobre 2016
Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, nn. 24027/07 e altri 4, 10 aprile 2012
Bah c. Regno Unito, n. 56328/07, CEDU 2011
Bencheref c. Svezia (dec.), n. 9602/15, 5 dicembre 2017
Biao c. Danimarca [GC], n. 38590/10, 24 maggio 2016
Bigaeva c. Grecia, n. 26713/05, 28 maggio 2009
Bistieva e altri c. Polonia, n. 75157/14, 10 aprile 2018
Butt c. Norvegia, n. 47017/09, 4 dicembre 2012

—C—

C.G. e altri c. Bulgaria, n. 1365/07, 24 aprile 2008
C.N. c. Regno Unito, n. 4239/08, 13 novembre 2012
C.N. e V. c. Francia, n. 67724/09, 11 ottobre 2012
Ceesay c. Austria, n. 72126/14, 16 novembre 2017
Chahal c. Regno Unito [GC], 15 novembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V
Chapman c. Regno Unito [GC], n. 27238/95, CEDU 2001-I
Chowdury e altri c. Grecia, n. 21884/15, 30 marzo 2017
Čonka c. Belgio, n. 51564/99, CEDU 2002-I

—D—

D. c. Regno Unito, 2 maggio 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-III
Dalea c. Francia (dec.), n. 964/07, 2 febbraio 2010
Dbouba c. Turchia, n. 15916/09, 13 luglio 2010
De Souza Ribeiro c. Francia [GC], n. 22689/07, CEDU 2012
Dubovik c. Ucraina, nn. 33210/07 e 41866/08, 15 ottobre 2009

—E—

El Ghatet c. Svizzera, n. 56971/10, 8 novembre 2016
Eminbeyli c. Russia, n. 42443/02, 26 febbraio 2009

—F—

F.G. c. Svezia [GC], n. 43611/11, 23 marzo 2016

—G—

G.B. e altri c. Turchia, n. 4633/15, 17 ottobre 2019
G.J. c. Spagna (dec.), n. 59172/12, 21 giugno 2016
G.R. c. Paesi Bassi, n. 22251/07, 10 gennaio 2012
Gaygusuz c. Austria, 16 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV
Gaspar c. Russia, n. 23038/15, 12 giugno 2018
Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia, n. 25389/05, CEDU 2007-II
Genovese c. Malta, n. 53124/09, 11 ottobre 2011
Georgia c. Russia (I) [GC], n. 13255/07, CEDU 2014 (estratti)

—H—

HA.A. c. Grecia, n. 58387/11, 21 aprile 2016
Harkins c. Regno Unito (dec.) [GC], n. 71537/14, 15 giugno 2017
Hasanbasic c. Svizzera, n. 52166/09, 11 giugno 2013
Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, CEDU 2012
Hode e Abdi c. Regno Unito, n. 22341/09, 6 novembre 2012
Hoti c. Croazia, n. 63311/14, 26 aprile 2018
Hunde c. Paesi Bassi (dec.), n. 17931/16, 5 luglio 2016
Hutchinson c. Regno Unito [GC], n. 57592/08, 17 gennaio 2017

—I—

I.A.A. e altri c. Regno Unito (dec.), n. 25960/13, 8 marzo 2016
I.K. c. Svizzera (dec.), n. 21417/17, 19 dicembre 2017
I.M. c. Francia, n. 9152/09, 2 febbraio 2012
I.M. c. Svizzera, n. 23887/16, 9 aprile 2019
Ilias e Ahmed c. Ungheria [GC], n. 47287/15, 21 novembre 2019

—J—

J.H. c. Regno Unito, n. 48839/09, 20 dicembre 2011
J.K. e altri c. Svezia [GC], n. 59166/12, 23 agosto 2016
J.N. c. Regno Unito, n. 37289/12, 19 maggio 2016
J.R. e altri c. Grecia, n. 22696/16, 25 gennaio 2018
Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], n. 12738/10, 3 ottobre 2014

—K—

K2 c. Regno Unito (dec.), n. 42387/13, 7 febbraio 2017
K.G. c. Belgio, n. 52548/15, 6 novembre 2018
Khan c. Francia, n. 12267/16, 28 febbraio 2019
Khan c. Germania [GC], n. 38030/12, 21 settembre 2016
Kaya c. Germania, n. 31753/02, 28 giugno 2007
Kebe e altri c. Ucraina, n. 12552/12, 12 gennaio 2017
Khlaifia e altri c. Italia [GC], n. 16483/12, 15 dicembre 2016
Khudyakova c. Russia, n. 13476/04, 8 gennaio 2009

Kim c. Russia, n. 44260/13, 17 luglio 2014
Kiyutin c. Russia, n. 2700/10, CEDU 2011
Koua Poirrez c. Francia, n. 40892/98, CEDU 2003-X

—L—

L.E. c. Grecia, n. 71545/12, 21 gennaio 2016
Levakovic c. Danimarca, n. 7841/14, 23 ottobre 2018
L.M. e altri c. Russia, nn. 40081/14 e altri 2, 15 ottobre 2015
L.O. c. Francia (dec.), n. 4455/14, 26 maggio 2015
Ljatifi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 19017/16, 17 maggio 2018
Longa Yonkeu c. Lettonia, n. 57229/09, 15 novembre 2011
Louled Massoud c. Malta, n. 24340/08, 27 luglio 2010
Luczak c. Polonia, n. 77782/01, 27 novembre 2007

—M—

M e altri c. Bulgaria, n. 41416/08, 26 luglio 2011
M.A. c. Francia, n. 9373/15, 1° febbraio 2018
M.A. c. Svizzera, n. 52589/13, 18 novembre 2014
M.A. e altri c. Lituania, n. 59793/17, 11 dicembre 2018
M.D. c. Francia, n. 50376/13, 10 ottobre 2019
M.D. e M.A. c. Belgio, n. 58689/12, 19 gennaio 2016
M.G. c. Bulgaria, n. 59297/12, 25 marzo 2014
M.M. c. Bulgaria, n. 75832/13, 8 giugno 2017
M.M.R. c. Paesi Bassi (dec.), n. 64047/10, 24 maggio 2016
M.O. c. Svizzera, n. 41282/16, 20 luglio 2017
M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, CEDU 2011
M.Y.H. e altri c. Svezia, n. 50859/10, 27 giugno 2013
Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, CEDU 2000-X
Mahdid e Haddar c. Austria (dec.), n. 74762/01, CEDU 2005-XIII (estratti)
Mahmundi e altri c. Grecia, n. 14902/10, 31 luglio 2012
*Makdoudi c. Belgio**, n. 12848/15, 18 febbraio 2020
Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, CEDU 2005-I
Mamazhonov c. Russia, n. 17239/13, 23 ottobre 2014
Mathloom c. Grecia, n. 48883/07, 24 aprile 2012
Maslov c. Austria [GC], n. 1638/03, CEDU 2008
Mikolenko c. Estonia, n. 10664/05, 8 ottobre 2009
Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, n. 13178/03, CEDU 2006-XI
Mugenzi c. Francia, n. 52701/09, 10 luglio 2014
Murray c. Paesi Bassi [GC], n. 10511/10, 26 aprile 2016

—N—

N. e M. c. Russia (dec.), nn. 39496/14 e 39727/14, 26 aprile 2016
N. c. Finlandia, n. 38885/02, 26 luglio 2005
N. c. Svezia, n. 23505/09, 20 luglio 2010
N. c. Regno Unito [GC], n. 26565/05, CEDU 2008
N.A. c. Finlandia, n. 25244/18, 14 novembre 2019
N.D. e N.T. c. Spagna [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, 13 febbraio 2020
N.T.P. e altri c. Francia, n. 68862/13, 24 maggio 2018
Nada c. Svizzera [GC], n. 10593/08, CEDU 2012
Nabil e altri c. Ungheria, n. 62116/12, 22 settembre 2015
Ndidi c. Regno Unito, n. 41215/14, 14 settembre 2017
Niedzwiecki c. Germania, n. 58453/00, 25 ottobre 2005
Nolan e K. c. Russia, n. 2512/04, 12 febbraio 2009
Novruk e altri c. Russia, nn. 31039/11 e altri 4, 15 marzo 2016
Nowak c. Ucraina, n. 60846/10, 31 marzo 2011

—O—

O.M. c. Ungheria, n. 9912/15, 5 luglio 2016
O'Donoghue e altri c. Regno Unito, n. 34848/07, CEDU 2010 (estratti)
Ojei c. Paesi Bassi (dec.), n. 64724/10, 14 marzo 2017
Omwenyeki c. Germania (dec.), n. 44294/04, 20 novembre 2007
Onyejekwe c. Austria (dec.), n. 20203/11, 9 ottobre 2012
Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, n. 8139/09, CEDU 2012 (estratti)

—P—

Panjeheighalehei c. Danimarca (dec.), n. 11230/07, 13 ottobre 2009
Paposhvili c. Belgio [GC], n. 41738/10, 13 dicembre 2016
Piermont c. Francia, 27 aprile 1995, Serie A n. 314
Ponomaryovi c. Bulgaria, n. 5335/05, CEDU 2011
Popov c. Francia, nn. 39472/07 e 39474/07, 19 gennaio 2012

—R—

R.B.A.B. c. Paesi Bassi, n. 7211/06, 7 giugno 2016
R.D. c. Francia, n. 34648/14, 16 giugno 2016
R.H. c. Svezia, n. 4601/14, 10 settembre 2015
R.U. c. Grecia, n. 2237/08, 7 giugno 2011
Rahimi c. Grecia, n. 8687/08, 5 aprile 2011
Ramadan c. Malta, n. 76136/12, 21 giugno 2016
Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, CEDU 2010 (estratti)
Riad e Idiab c. Belgio, nn. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008
Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, n. 50435/99, CEDU 2006-I

—S—

S.F. e altri c. Bulgaria, n. 8138/16, 7 dicembre 2017
S.Z. c. Grecia, n. 66702/13, 21 giugno 2018
Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, CEDU 2008
Saadi c. Regno Unito [GC], n. 13229/03, CEDU 2008
Saidoun c. Grecia, n. 40083/07, 28 ottobre 2010
Sakir c. Grecia, n. 48475/09, 24 marzo 2016
Salah Sheekh c. Paesi Bassi, n. 1948/04, 11 gennaio 2007
Savridin Dzhurayev c. Russia, n. 71386/10, CEDU 2013 (estratti)
Schembri c. Malta (dec.), n. 66297/13, 19 settembre 2017
Sergey Smirnov c. Russia (dec.), n. 14085/04, 6 luglio 2006
S.D. c. Grecia, n. 53541/07, 11 giugno 2009
Sh.D. e altri c. Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia, n. 14165/16, 13 giugno 2019
Shamayev e altri c. Georgia e Russia, n. 36378/02, CEDU 2005-III
Sharifi e altri c. Italia e Grecia, n. 16643/09, 21 ottobre 2014
Shioshvili e altri c. Russia, n. 19356/07, 20 dicembre 2016
Siliadin c. Francia, n. 73316/01, CEDU 2005-VII
Singh c. Repubblica ceca, n. 60538/00, 25 gennaio 2005
Singh e altri c. Belgio, n. 33210/11, 2 ottobre 2012
Slivenko e altri c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, CEDU 2002-II (estratti)
Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, Serie A n. 161
Sow c. Belgio, n. 27081/13, 19 gennaio 2016
Stamose c. Bulgaria, n. 29713/05, CEDU 2012
Sufi e Elmi c. Regno Unito, nn. 8319/07 e 11449/07, 28 giugno 2011
Sultani c. Francia, n. 45223/05, CEDU 2007-IV (estratti)
Suso Musa c. Malta, n. 42337/12, 23 luglio 2013

—T—

T.C.E. c. Germania, n. 58681/12, 1° marzo 2018
T.I. e altri c. Grecia, n. 40311/10, 18 luglio 2019
Taddeucci e McCall c. Italia, n. 51362/09, 30 giugno 2016
Tanda-Muzinga c. Francia, n. 2260/10, 10 luglio 2014
Tarakhel c. Svizzera [GC], n. 29217/12, CEDU 2014 (estratti)
Tehrani e altri c. Turchia, nn. 32940/08 e altri 2, 13 aprile 2010
Thimothawes c. Belgio, n. 39061/11, 4 aprile 2017
Thuo c. Cipro, n. 3869/07, 4 aprile 2017
Trabelsi c. Belgio, n. 140/10, CEDU 2014 (estratti)

—U—

Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99, CEDU 2006-XII

—V—

V.F. c. Francia (dec.), n. 7196/10, 29 novembre 2011

—W—

Weller c. Ungheria, n. 44399/05, 31 marzo 2009

—X—

X c. Svezia, n. 36417/16, 9 gennaio 2018

X c. Svizzera, n. 16744/14, 26 gennaio 2017

—Y—

Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio, n. 10486/10, 20 dicembre 2011

—Z—

Z.A. e altri c. Russia [GC], nn. 61411/15 e altri 3, 21 novembre 2019